

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 giugno 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 280. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Pensioni - Educatori professionali - Riscatto dei periodi di durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività - Mancata previsione - Titolo indispensabile per l'accesso alle inerenti mansioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 133/1991) - Norma irrazionalmente discriminante della tutela lavorativa - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).

Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Liquidazione indennità premio di servizio - Educatori professionali - Riscatto dei periodi di studio - Estensione della declaratoria ad ogni altro generale periodo di studi finalizzato al conseguimento del titolo - Estraneità ai termini della causa - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost. artt. 3 e 35)

Pag. 7

N. 281. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale non docente non di ruolo della scuola - Graduatorie provinciali - Invalidi civili riservatari - Rideterminazione delle aliquote - Criteri procedurali - Lesione dell'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore delle categorie protette - Vanificazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 18, primo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni)

» 10

N. 282. Sentenza 3-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato - Pensionamento - Ultra sessantacinquenni privi dell'anzianità di servizio minima per il diritto alla pensione - Trattenimento in servizio - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 444/1990 della Corte - Limitazione non più rispondente alla evoluzione legislativa in materia - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

Pag. 12

N. 283. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale e giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regioni Toscana, Liguria, Campania, Lazio, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano - Ripiano del disavanzo sanitario da parte dello Stato - Irragionevole e immotivata limitazione del concorso dello Stato - Caducazione delle premesse interpretative a fondamento delle censure - Rispetto dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale - Previsione di organi di controllo-vigilanza locali per una equa ripartizione del deficit tra le uu.ss.ll. e tra queste e lo Stato - Richiamo alle sentenze nn. 245/1984 e 452/1989 - Non fondatezza - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262, art. 1, primo e secondo comma, art. 2-bis, primo, secondo, terzo ed ultimo periodo, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, con modificazioni; d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, artt. 3, 1, primo comma, 2-bis, e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334).

(Cost., artt. 116, 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97; statuto speciale Valle d'Aosta, titolo III, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; statuto regione Valle d'Aosta, art. 4, primo comma, e 3, lettere f) e l); statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16, e titolo VI (artt. 69-86); statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, e 16, 9, n. 10, e 54, primo comma, n. 3; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; statuto regione Sicilia, artt. 17, lettere b) e c), e 36; Cost., art. 38; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 12; Cost., art. 32; statuto regione Sicilia, art. 38)

» 15

N. 284. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Finanza regionale - Regioni Toscana, Lombardia, Liguria - Trasporti pubblici - Ripiano dei disavanzi aziendali - Assunzione di mutui - Violazione di competenze regionali e del principio dell'autonomia finanziaria - Facoltatività - Non fondatezza.

(D.-L. 31 ottobre 1990, n. 300, artt. 2 e 2-bis, primo comma).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 81, 3, 5, 28, 97 e 115).

Regione - Finanza regionale - Regioni Lombardia, Liguria e Toscana - Trasporti pubblici - Ripiano dei disavanzi aziendali - Procedure e criteri - Decretazione del Ministro del tesoro - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 31 ottobre 1990, n. 310, art. 2-bis, secondo comma, secondo periodo)

» 30

N. 285. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Reati di porto di arma comune da sparo e di arma giocattolo priva del tappo rosso - Uguale trattamento sanzionatorio - Richiamo alla sentenza n. 171/1986 della Corte - Possibilità di graduazione della pena nei singoli casi - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 35

N. 286. Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Energia elettrica - Regione Sardegna - Tariffe - Modifiche CIP - Mancata consultazione nell'emanazione della delibera - Rilievi astratti e di merito - Considerazioni non incidenti nel procedimento relativo alle tariffe - Richiamo alle sentenze nn. 627/1988 e 544/1989 della Corte - Spettanza allo Stato » 38

N. 287. Sentenza 3-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Crediti ipotecari e crediti di retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita - Collocazione preferenziale anche sugli immobili dei crediti muniti di privilegio generale sui mobili - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.

(C.D., artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 del codice civile).

(Cost., art. 36). » 41

N. 288. Ordinanza 5-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Edilizia - Abusivismo - Opere non ultimate - Amnistia - Esclusione - Erronea interpretazione della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Manifesta infondatezza.

[D.P.R., 12 aprile 1990, n. 75, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1].

(Cost., art. 3) » 43

N. 289. Ordinanza 23 maggio-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Indicazioni al p.m. della necessità di ulteriori indagini - Inottemperanza - Conseguenze - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 253/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 112) » 44

N. 290. Ordinanza 3-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Reati tributari - Omissione di indicazione dei componenti positivi del reddito - Elementi d'integrazione della fattispecie - Interpretazione della Corte di cassazione - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

Pag. 46

N. 291. Ordinanza 3-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - UU.SS.LL. - Retribuzioni dei dipendenti - Pignoramento - Presunto vincolo di destinazione con conseguente impignorabilità - Questione prospettata in astratto e con riferimento a due interpretazioni contrastanti della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 1146/1988 e 456/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 828, secondo comma; c.p.c., art. 514, n. 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50; legge regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 11 e 34).

(Cost., art. 97).

» 47

N. 292. Ordinanza 5-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali ed istituti di diritto pubblico - Contribuzione per l'assistenza sanitaria - Retribuzione imponibile - Inclusione della indennità integrativa speciale - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 754/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 101)

» 49

N. 293. Ordinanza 5-18 giugno 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Obbligatorietà dell'udienza preliminare - Controllo sulla scelta del rito operata dal p.m. - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 234 e 256 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 418, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Rifiuto subordinato alla discrezionalità dell'imputato - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)

» 50

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 giugno 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Acque pubbliche e private - Norme vincolanti di prima attuazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - Indicazione di specifici requisiti di qualità delle acque - Disciplina delle aree di salvaguardia e zone di tutela, di rispetto e di protezione delle risorse idriche; dei controlli qualitativi e sanitari sulle acque; dei controlli sugli acquedotti - Affidamento dei controlli stessi ad ispettori nominati dal Ministro della sanità - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche, igiene e sanità, urbanistica, tutela del paesaggio, agricoltura e patrimonio zootecnico ed ittico.

(Decreto del Ministro della sanità 26 maggio 1991).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma)

Pag. 53

- N. 421. Ordinanza della Corte dei conti del 31 maggio 1991.

Finanza pubblica - Autorizzazione agli enti di gestione delle partecipazioni statali (I.R.I. ed E.N.I.) a fare ricorso, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, per la modernizzazione del Paese nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni sul mercato interno ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie - Assunzione parziale, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato dell'onere degli interessi dei suddetti mutui e obbligazioni e assunzione a totale carico dello Stato dell'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili - Omissione della quantificazione e della indicazione dei mezzi per farvi fronte riguardo all'onere dell'ammortamento della quota capitale per il secondo semestre 1993 e per gli anni successivi - Prospettata violazione del principio costituzionale circa l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge che importi nuove o maggiori spese, senza distinzione fra spese correnti o in conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti - Richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 362 (concernente l'attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione) e alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1958, 30 e 66 del 1959, 16, 31, 36 e 37 del 1961, 1/1966, 47 e 49 del 1967.

(Legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, secondo e terzo comma, e 7, secondo comma).

(Cost., art. 81, quarto comma)

» 56

- N. 422. Ordinanza della Corte dei conti del 6 dicembre 1990.

Pensioni - Pensioni di guerra in favore di vedove - Esclusione per difetto del requisito della durata almeno annuale del matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari - Richiamo alle sentenze nn. 587/1988 e 123/1990.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, terzo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 40, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 59

- N. 423. Ordinanza della Corte dei conti del 2 gennaio 1991.

Pensioni - Pensioni di guerra in favore di vedove - Esclusione per difetto del requisito della durata almeno annuale del matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari - Richiamo alla sentenza n. 123/1990.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 62

- N. 424. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza del 26 aprile 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 321).

(Cost., art. 24) Pag. 63

- N. 425. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Pordenone del 26 gennaio 1991.

Contenzioso tributario - Dati e notizie acquisite dalla polizia giudiziaria a seguito di ispezioni bancarie - Utilizzabilità - Limiti - Possibilità di trasmettere all'autorità finanziaria i dati bancari acquisiti prescindendo dalle limitazioni alla deroga del segreto bancario contenute nella legge di delega n. 825/1971 e nell'art. 51-*bis* del d.P.R. n. 633/1972 che ne costituisce attuazione - Violazione del principio costituzionale per cui il legislatore delegato non può legiferare al di là dei limiti della delegazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33).

(Cost., artt. 76 e 77) » 65

- N. 426. Ordinanza del tribunale di Torino del 4 aprile 1991.

Locazione di immobili urbani - Possibilità per il conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale ed evitare così la risoluzione del contratto - Operatività, per costante interpretazione giurisprudenziale, di tale sanatoria solo nel procedimento di convalida di sfratto *ex* art. 658 del c.p.c. e non anche nell'ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento introdotto con citazione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3) » 68

- N. 427. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 16 maggio 1991.

Sanità pubblica - Contributi di malattia dei liberi professionisti - Calcolo in base al reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. - Mancata previsione del calcolo in base al reddito netto - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 167/1986 e 431/1987.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53) » 72

- N. 428. Ordinanza della corte d'appello di Cagliari dell'8 febbraio 1991.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni boschivi o montani per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestali - Determinazione dell'indennità di occupazione, in caso di mancato accordo, mediante arbitrato necessario - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio davanti agli organi giudiziari ordinari, attesa la necessità dell'arbitrato.

(R.D.-L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 102) » 73

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 280

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Pensioni - Educatori professionali - Riscatto dei periodi di durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività - Mancata previsione - Titolo indispensabile per l'accesso alle inerenti mansioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 133/1991) - Norma irrazionalmente discriminante della tutela lavorativa - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).

Previdenza e assistenza - Impiegati degli enti locali - Liquidazione indennità premio di servizio - Educatori professionali - Riscatto dei periodi di studio - Estensione della declaratoria ad ogni altro generale periodo di studi finalizzato al conseguimento del titolo - Estraneità ai termini della causa - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost. artt. 3 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 e dell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Zini Daniele ed I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Felice Assennato per Zini Daniele;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 il Pretore di Modena, nel procedimento civile vertente tra Daniele Zini e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 96 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione:

— questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, «nella parte in cui e perché non attribuisce agli impiegati degli enti locali la facoltà di chiedere

il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla Regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera»;

— questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), «nella parte in cui e perché consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro».

Premette l'ordinanza che il ricorrente Daniele Zini ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto del periodo del corso triennale di studi per il conseguimento dell'attestato di educatore professionale, titolo indispensabile per accedere al posto da lui occupato presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia. E ciò ai fini sia dell'acquisizione del diritto all'indennità premio di servizio che della misura della prestazione previdenziale. A tali fini ha proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art. 69, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Rileva il remittente che l'art. 69 cit. del r.d.l. n. 680 del 1938, consente il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati, purché la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Il corso per educatore professionale non è un corso universitario previsto dalle norme sull'istruzione superiore e non è neppure un corso speciale di perfezionamento post-universitario. Osserva, peraltro, l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e l'interpretazione seguitane nella giurisprudenza costituzionale, tendono a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita.

Pertanto, va sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge n. 680 del 1938, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41.

Con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le medesime considerazioni, non manifestamente infondata appare, inoltre, la questione concernente l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in quanto non considera riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, tutti i periodi di studio dei quali sia ammesso il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

2. — Si è costituito lo Zini, rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Agostini: è stata depositata memoria nella quale, richiamate le precedenti sentenze della Corte costituzionale nonché le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, si insiste per la dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate.

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta applicabile, perciò, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) il quale, peraltro, circoscrive il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. — Il remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa, ravvisandola (artt. 3 e 35 Cost.) irrazionalmente discriminante della tutela lavorativa. Infatti, chi abbia conseguito, secondo la disciplina dettata con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e il conseguente decreto del Ministro della Sanità in data 10 febbraio 1984, il titolo di educatore professionale, a seguito di attestato abilitativo al termine di corso almeno biennale svolto presso strutture universitarie ovvero presso presidi del Servizio sanitario nazionale, cui si acceda previo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, risulterebbe privo di siffatta tutela quando, per contro, il titolo si determini indispensabile per la carriera intrapresa.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatto è tendenziale a concedere ogni migliore considerazione alla progressione professionale acquisita a termini di quanto qui sopra descritto (n. 1.2), quando ed in ogni caso ne sussista la rilevata indispensabilità per i fini di accesso all'impiego (cfr. in termini pressoché analoghi, sentenza n. 426 del 1990 in ordine al titolo di assistente sociale; sent. n. 133 del 1991 per il diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione).

L'evoluzione positiva in tali sensi seguita, della quale partecipa la presente vicenda, si radica ovviamente nella necessità di consentire l'immissione in carriera, segnatamente per profili di compiti e di attività emergenti *ex novo* nella complessa società odierna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, tra l'altro soggettivamente svantaggiato, per i periodi di corso seguiti, rispetto al momento d'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Talché la norma impugnata è indubbiamente, anche nella puntuale vicenda odierna, affetta da irrazionalità *ex art. 3* della Costituzione, restando assorbita ogni altra prospettazione: conseguentemente illegittima nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

3. — Il remittente, per gli scopi assentiti nell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) vorrebbe estesa la declaratoria a ogni altro generale periodo di studi finalizzato al conseguimento del titolo. Ma ciò esula palesemente dai termini della causa odierna: va, dunque, pronunciata l'inammissibilità della relativa questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presidi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 281

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Personale non docente non di ruolo della scuola - Graduatorie provinciali - Invalidi civili riservatari - Rideterminazione delle aliquote - Criteri procedurali - Lesione dell'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore delle categorie protette - Vanificazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie - Illegittimità costituzionale parziale.****(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 18, primo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988 n. 246, con modificazioni.

In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile, inclusa, in qualità di riservataria, nelle graduatorie provinciali del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento di annullamento della convocazione già disposta in favore della ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988.

Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo, soltanto «sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante», e quindi con esclusione di categorie già sature, quale nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente appartiene.

Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che, così limitata dalla norma in esame l'operatività dello scorrimento nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorché non appartenenti ad alcuna categoria riservataria.

In tali sensi perciò viene sfavorevolmente incisa *la ratio* di protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da accantonare in favore delle categorie protette.

Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di legittimità costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97 che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La questione dedotta è rilevante in causa ai fini della decisione, posto che l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalità imporrebbe senz'altro il ripristino della disciplina generale in materia, così consentendosi alla ricorrente di fruire del beneficio dell'assunzione.

Considerato in diritto

1.1 — L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle relative aliquote, così come spettanti alle singole categorie di riservatari *ex art. 9* legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre categorie, per mancanza di iscritti alla riserva specifica, ma soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.

1.2 — Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale disposto: esso — discostandosi palesemente dalla disciplina generale in materia — inciderebbe negativamente sulla parità nelle assunzioni violando in tal modo — e in relazione all'art. 3 Cost. — i principi di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo comma (oltreché - *ex art. 97* - il dovere generale di buona organizzazione).

2. — La questione è fondata.

L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema precipuamente è rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro paritaria immissione nel tessuto produttivo.

Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di «scorrimento» in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel senso che — sia nell'area privata che in quella pubblica, unica essendo la finalità — i posti di lavoro possono essere riversati dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità, ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a realizzare, in concreto, una copertura integrale.

Senonché, la normativa oggetto della presente disamina riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari, così come qui sopra definito, va limitato sino al livello di copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come ciò sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di solidarietà sociale cui la normazione avvertitamente è rivolta, ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale, vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie. Tanto più che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso — lo rilevano i remittenti — di irrealizzabile applicazione. Come congegnati, infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei soggetti interessati da una disponibilità di percentuale non satura (per ciò non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra (satura), non si ottiene il benché minimo utilizzo.

Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie intese alla tutela (*ex art. 38*, terzo comma) del lavoratore invalido cui viene parzialmente sottratta — e con destinazione a soggetti non aventi titolo — una disponibilità d'assunzione esplicitamente riservata.

Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole «sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246 con modificazioni, limitatamente alle parole «sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0790

N. 282

Sentenza 3-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato - Pensionamento - Ultra sessantacinquenni privi dell'anzianità di servizio minima per il diritto alla pensione - Trattenimento in servizio - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 444/1990 della Corte - Limitazione non più rispondente alla evoluzione legislativa in materia - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Saluzzi Gaetano contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

In sede di esame della domanda di sospensione, proposta da Saluzzi Gaetano, del provvedimento della Direzione provinciale delle Poste di Siena con cui il ricorrente era stato collocato a riposo, senza diritto a pensione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il TAR della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — «nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione».

Il giudice remittente, premesso che questa Corte con sentenza n. 461 del 1989 — pur auspicando una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost. — dichiarò non fondata la anzidetta questione, rileva che, successivamente, con sentenza n. 444 del 1990, la Corte stessa, dopo aver osservato che si è avuta di recente una evoluzione legislativa nel senso da essa auspicato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 nella parte in cui non consente al personale scolastico, assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, di rimanere in servizio a richiesta fino al conseguimento del diritto medesimo (e comunque non oltre il 70° anno di età).

Ciò posto, il remittente osserva che le deroghe al principio generale del collocamento a riposo dei dipendenti statali al compimento del 65° anno di età (quelle previste dal legislatore e quelle riconosciute da questa Corte), hanno finito con l'assumere un'ampiezza tale da minare profondamente la saldezza del principio stesso, nei cui confronti non appare più praticabile la regola della sua intangibilità a fronte di peculiari situazioni prese in considerazione per specifiche esigenze di settore.

Pertanto, e soprattutto alla luce della motivazione della citata sentenza n. 444 del 1990, il giudice *a quo* ritiene che la mutata situazione imponga di rimettere nuovamente a questa Corte la questione relativa all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio del personale statale oltre il 65° anno di età (e comunque non oltre il 70°) per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione: e ciò sia in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra i beneficiari delle ricordate deroghe e coloro che tuttora sono esclusi da tale beneficio, sia all'art. 38, secondo comma, Cost. in relazione al diritto per i lavoratori ad una adeguata posizione previdenziale. Con riguardo a tale diritto va, infine, evidenziata, conclude il TAR remittente, la irrazionalità della norma impugnata rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, mentre quest'ultima consente l'assunzione presso la pubblica amministrazione degli invalidi fino all'età di 55 anni, il censurato art. 4, negando il trattenimento in servizio per il conseguimento del diritto a pensione, viene a neutralizzare la posizione di favore delle categorie protette proprio nel momento in cui ne hanno maggior bisogno (ed in tale situazione si trova il ricorrente, assunto quale invalido civile all'età di 51 anni il 1° dicembre 1976).

Considerato in diritto

1. — Il TAR della Toscana solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio del personale statale che al compimento del 65° anno di età non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione, per il tempo necessario al raggiungimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età).

Il giudice remittente rileva che successivamente alla sentenza n. 461 del 1989, con cui questa Corte dichiarò non fondata la medesima questione, è intervenuta la sentenza n. 444 del 1990, con la quale la Corte stessa, preso atto che si era nel frattempo verificata una evoluzione legislativa tendente ad una più compiuta attuazione del principio sancito nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (più volte auspicata dalla propria giurisprudenza), ha riconosciuto il diritto al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, fino al raggiungimento del minimo della pensione, a tutto il personale della scuola.

Ne consegue, conclude il giudice *a quo*, che la questione relativa alla legittimità del principio generale del collocamento a riposo al 65° anno (sancito nella norma impugnata) debba, a seguito del mutamento del quadro normativo, essere nuovamente esaminata sia in riferimento al citato art. 38, secondo comma, per lesione del diritto sociale alla pensione minima, sia all'art. 3 della Costituzione, considerato che le ipotesi in cui è stata riconosciuta la facoltà di deroga a tale principio sono oramai divenute così numerose da non poter più ritenere razionalmente giustificata la mancata estensione di tale facoltà alle categorie di personale che tuttora non ne beneficiano.

2. — In riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la questione è fondata.

Nella citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha evidenziato che la propria pregressa giurisprudenza aveva già avuto modo di sottolineare, da un lato, che erano rispondenti a finalità sociali di particolare pregio costituzionale — in relazione appunto all'art. 38, secondo comma — le leggi emanate da alcune regioni che avevano riconosciuto ai propri dipendenti ultrasessantacinquenni la facoltà del trattenimento in servizio per il periodo necessario al conseguimento della pensione (sent. n. 238 del 1988), e, dall'altro, — pur dichiarando in quella sede l'infondatezza della medesima questione ora nuovamente sollevata — che l'interesse del lavoratore a tale beneficio era da considerarsi, nella

prospettiva di una più ampia attuazione del citato precetto costituzionale, meritevole di considerazione, anche perché la presunzione di una diminuita disponibilità di energie lavorative al compimento del 65° anno era destinata col tempo sempre più ad affievolirsi (sent. n. 461 del 1989).

Sulla base di tali enunciazioni di principio e preso atto del fatto che, successivamente a dette pronunce, vi era stata un'evoluzione legislativa tendente ad estendere il beneficio in discussione ad altre categorie di personale oltre quelle che già, in via derogatoria, ne fruivano (v. legge 28 febbraio 1990, n. 37 che ha reso applicabili ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), questa Corte, con la predetta pronuncia n. 444 del 1990, ha dichiarato illegittimo l'ora citato art. 15 della legge n. 477 del 1973, in quanto limitava la facoltà del trattenimento in servizio solo al personale scolastico assunto prima di una certa data, ritenendo tale limitazione non più rispondente, nell'attuale quadro normativo, al precetto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Le argomentazioni svolte in detta sentenza non possono non condurre all'accoglimento anche della presente questione: il principio, allora affermato, secondo cui «non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale in questione che al compimento del 65° anno — quale che sia la data di assunzione — non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto», non può che avere, infatti, valenza generale.

Occorre anche rilevare che le considerazioni in ordine alla discrezionalità legislativa derivante dalla necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi costituzionalmente rilevanti (quali la politica dell'occupazione giovanile), considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare infondata la questione nella richiamata sentenza n. 461 del 1989, non possono più ritenersi sufficienti a tal fine, sia perché il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'età lavorativa (in coincidenza, del resto, con l'aumento dell'età media della popolazione), sia perché, comunque, la facoltà in questione va riconosciuta — ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale — soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione.

Vale la pena, infine, di porre in evidenza, come esattamente osserva il TAR remittente, che la rigidità del principio contenuto nella norma impugnata appare ancor più illegittima in quei casi in cui, come nella fattispecie di cui al giudizio *a quo*, il mancato raggiungimento del minimo pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a 55 anni del limite massimo di età per l'accesso all'impiego.

3. — Resta assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 283

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale e giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regioni Toscana, Liguria, Campania, Lazio, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano - Ripiano del disavanzo sanitario da parte dello Stato - Irragionevole e immotivata limitazione del concorso dello Stato - Caducazione delle premesse interpretative a fondamento delle censure - Rispetto dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale - Previsione di organi di controllo-vigilanza locali per una equa ripartizione del deficit tra le u.u.ss.lla. e tra queste e lo Stato - Richiamo alle sentenze nn. 245/1984 e 452/1989 - Non fondatezza - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262, art. 1, primo e secondo comma, art. 2-bis, primo, secondo, terzo ed ultimo periodo convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, con modificazioni; d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, artt. 3, 1, primo comma, 2-bis, e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334).

(Cost., artt. 116, 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97; statuto speciale Valle d'Aosta, titolo III, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; statuto regione Valle d'Aosta, art. 4, primo comma, e 3, lettere f) e l); statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16, e titolo VI (artt. 69-86); statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 4; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, e 16, 9, n. 10, e 54, primo comma, n. 3; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; statuto regione Sicilia, artt. 17, lettere b) e c), e 36; Cost., art. 38; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 12; Cost., art. 32; statuto regione Sicilia, art. 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, e relativa legge di conversione 19 novembre 1990, n. 334 (Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano, Regione Campania, Provincia di Trento, Regioni Lazio e Sicilia, notificati rispettivamente il 16, 18, 19, 20 ottobre 1990, il 5 novembre 1990, il 10, 19, 17, 14, 18 e 19 dicembre 1990, depositati in cancelleria il 23, 24, 25, 27 ottobre 1990, il 14 novembre 1990, il 14, 20, 21, 28 dicembre 1990 ed iscritti ai nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del registro ricorsi 1990, nonché nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del medesimo decreto-legge n. 262 del 1990, convertito nella legge n. 334 del 1990, promosso con ricorso della Regione Marche, notificato il 19 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1991 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Gian Paolo Zanchini e Fausto Cuocolo per la Regione Liguria, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Valerio Onida per le Regioni Lombardia e Piemonte e per la Provincia di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz per la Provincia di Bolzano, Sergio Ferrari e Michele Scudiero per la Regione Campania, Giorgio Recchia per la Regione Lazio, Silvio De Fina e Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia, Franco Gaetano Scoca per la Regione Marche e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con sei distinti ricorsi, regolarmente depositati e notificati, le Regioni Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna hanno contestato la legittimità costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 (Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa al 1990).

Con ulteriori distinti ricorsi, regolarmente depositati e notificati, le medesime Regioni, più le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno contestato la legittimità costituzionale della legge 19 novembre 1990, n. 334, che ha convertito in legge il suddetto decreto-legge.

2. — Le Regioni Toscana, Lazio e Valle d'Aosta hanno impugnato l'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, convertito senza modificazioni, il quale, riferendosi alle maggiori spese sanitarie indicate nell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (cioè al disavanzo sanitario per gli anni 1987 e 1988), dispone che la quota di finanziamento con oneri di ammortamento a carico dello Stato sia, per il 1990, del 20 per cento e, per il 1991, del 25 per cento. Secondo le ricorrenti, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 81 e 119 della Costituzione, poiché in modo irragionevole e immotivato limiterebbe retroattivamente il concorso dello Stato al ripiano del disavanzo sanitario per gli anni 1987 e 1988, già determinato per l'anno 1990 nella misura del 35 per cento, senza che siano intervenuti, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 382 del 1989, mutamenti legislativi e di fatto tali da giustificare la diminuzione del predetto concorso. Ciò varrebbe tanto più ove si considerasse che la Corte costituzionale (v. sentt. nn. 245 del 1984 e 452 del 1989) ha più volte affermato che non possono essere addossati alle regioni oneri non imputabili a decisioni delle regioni stesse, oneri che nel caso, oltre ad essere non quantificati né quantificabili, sarebbero posti a carico delle ricorrenti senza la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie necessarie a farvi fronte.

La sola Regione Toscana contesta altresì l'adozione della disposizione impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, in combinato disposto con le norme costituzionali precedentemente invocate come parametro, dal momento che l'addossamento alle regioni di nuovi oneri con effetto immediato impedirebbe alle stesse una efficace e corretta manovra finanziaria.

Le Regioni Lombardia e Piemonte hanno impugnato la medesima disposizione in via meramente eventuale, nel senso che, ove essa dovesse essere interpretata come volta a prevedere l'assunzione solo parziale da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui a ripiano del disavanzo per gli anni 1987 e 1988, e non già come norma riguardante la sola quota dei disavanzi della gestione sanitaria (45 per cento) da ripianare attraverso mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, l'art. 1, primo comma, violerebbe l'art. 81, quarto comma, e l'art. 119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, in quanto dalla disposizione impugnata conseguirebbe l'addossamento alle regioni della parte residua.

3. — Le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania censurano l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1, laddove si dispone che per l'assunzione dei mutui previsti dal primo comma dello stesso articolo non si applicano i limiti vigenti in materia per le regioni e le province autonome. Secondo le ricorrenti, ove fosse interpretata nel senso di ritenere che gli oneri relativi ai mutui disciplinati dal primo comma concorrano a determinare il «tetto» dell'indebitamento delle regioni, la disposizione impugnata lederebbe l'art. 119 della Costituzione, dal momento che l'autonomia finanziaria ivi assicurata dovrebbe essere ritenuta comprensiva della garanzia della capacità di indebitamento, nonché l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, dal momento che «l'assorbimento di una capacità di indebitamento residua della regione si tradurrebbe indirettamente in un accollo di un onere alla regione per la copertura dei deficit delle unità sanitarie locali, nuovo onere cui non corrisponde l'attribuzione di nuove risorse».

4. — La legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione, è contestata sotto vari profili dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio, nonché dalla Province autonome di Trento e di Bolzano.

4.1. — Le nominate ricorrenti (ad eccezione della Provincia di Bolzano) dubitano che sia violato tanto il principio della certezza dei bilanci (art. 81, quarto comma, della Costituzione), quanto l'autonomia finanziaria — garantita alle regioni ordinarie dall'art. 119 della Costituzione e a quelle speciali dai relativi articoli di Statuto — per effetto della disposizione, contenuta nell'art. 2-bis, primo periodo, la quale prevede che le eccedenze di spesa per il 1989, rispetto alle entrate complessive registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti del settore, siano coperte in via prioritaria con

i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non siano soggetti a vincoli di qualsiasi natura (beni dei disciolti enti mutualistici attribuiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; beni già di pertinenza degli enti locali con destinazione ai servizi igienico-sanitari trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali). Secondo le ricorrenti, l'illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbe dal fatto che essa porrebbe a carico delle regioni oneri la cui copertura sarebbe meramente eventuale e, comunque, fondata su beni appartenenti ai comuni e dei quali le regioni non avrebbero la disponibilità.

Le Regioni Lombardia e Piemonte e la Provincia autonoma di Trento dubitano, altresì, che sia violato il principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto il meccanismo di ripianamento del disavanzo previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 262 del 1990 sarebbe palesemente irrazionale considerato che la riduzione del patrimonio non potrebbe non comportare una riduzione delle entrate ovvero un aumento delle spese in relazione alla tipologia dei beni interessati alla alienazione.

Le Regioni Lazio e Valle d'Aosta, nonché la Provincia di Trento, eccepiscono l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione anche in riferimento alle norme che attribuiscono loro la competenza legislativa in materia di beni destinati allo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria e ospedaliera (rispettivamente: artt. 117 della Costituzione; 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta; 9 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige). Tale competenza, peraltro già esercitata, risulterebbe lesa in relazione alla disciplina relativa all'alienazione dei beni patrimoniali (procedure, regole sul reimpiego del ricavato, etc.).

4.2. — Le Regioni Piemonte e Lombardia, nonché la Provincia di Trento, impugnano altresì l'art. 2-bis, secondo periodo, il quale prevede che i disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti sanitari non suscettibili di copertura mediante alienazione dei beni siano ripianati attraverso operazioni di mutuo da stipularsi con gli istituti indicati dal Ministro del tesoro e alle condizioni stabilite dallo stesso Ministro. Tale disposizione lederebbe l'autonomia finanziaria e contabile delle regioni, le quali non solo sarebbero tenute a indebitarsi, ma dovrebbero farlo anche alle condizioni fissate dal Ministro.

4.3. — Le stesse ricorrenti di cui al punto precedente contestano la legittimità costituzionale anche dell'art. 2-bis, terzo periodo, il quale dispone che agli oneri di ammortamento relativi ai mutui di cui al periodo precedente dello stesso articolo, valutati in lire 1500 miliardi a decorrere dal 1993, le regioni debbano far fronte con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Secondo le ricorrenti, tale disposizione lederebbe il principio della copertura del bilancio, desumibile dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che al relativo onere non farebbe riscontro alcuna attribuzione di risorse, tale non potendosi considerare, per la sua genericità, ipoteticità ed eventualità, il ricordato riferimento alle quote del Fondo sanitario nazionale.

4.4. — Un'ultima censura all'art. 2-bis è formulata, in relazione all'ultimo periodo, dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio e dalle Province di Trento e di Bolzano. Ad avviso delle ricorrenti, la previsione di una commissione di vigilanza sugli atti di alienazione «nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale della valutazione dei locali uffici tecnici erariali», lederebbe le competenze legislative — di tipo esclusivo per le regioni speciali e le province autonome (artt. 2, lett. a), dello Statuto della Valle d'Aosta; 8, n. 1, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) e di tipo concorrente per le regioni ordinarie (art. 117 della Costituzione) — ed amministrative (art. 118 della Costituzione; art. 4 dello Statuto valdostano e art. 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) ad esse attribuite in materia di organizzazione dei propri uffici.

La stessa disposizione è censurata dalla Provincia di Bolzano in riferimento ai medesimi parametri, nonché all'art. 54, primo comma, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche per la previsione che le commissioni di vigilanza debbono avvalersi delle valutazioni tecniche degli uffici statali anziché di quelle dei corrispondenti uffici provinciali.

5. — Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3 sotto svariati profili.

Tale articolo, al comma primo, stabilisce che le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti gestori di servizi sanitari finanziati con quote del Fondo sanitario nazionale «ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente». Nella formulazione originaria del decreto-legge, siffatto meccanismo autorizzatorio era collegato a un sistema di ripianamento, previsto al terzo comma, in base al quale le spese effettivamente sostenute a fronte delle autorizzazioni concesse dalle regioni o dalle province autonome venivano finanziate dalle stesse regioni o province con mezzi propri di

bilancio ovvero mediante l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate di ammortamento anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge n. 158 del 1990. In sede di conversione l'art. 3 è stato modificato al terzo comma con la previsione che le spese effettivamente sostenute in conseguenza delle autorizzazioni di cui al primo comma sono assunte a carico delle regioni e delle province autonome e finanziate con operazioni di mutuo i cui oneri di ammortamento, fino alla concorrenza di lire 90.000 per cittadino residente, sono a carico dello Stato, mentre la differenza residua della spesa, per il 25 per cento, è addossata alle regioni e alle province autonome, le quali vi provvedono con gli stessi mezzi già previsti nel testo originario del comma modificato, e, per il restante 75 per cento, viene coperta mediante l'accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

5.1. — Le ricorrenti, pur riconoscendo che le modifiche introdotte in sede di conversione siano senz'altro meno gravose delle disposizioni contenute nel testo originario, ritengono tuttavia che anche alla versione definitiva debbano estendersi i dubbi di legittimità costituzionale fatti valere originariamente nei confronti del decreto-legge, i quali si basano sul principio, presente nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui non possono essere addossati alle regioni oneri relativi a spese delle quali le stesse regioni non hanno alcuna responsabilità. Ed è noto, continuano le ricorrenti, che la spesa sanitaria, per un verso, dipende da decisioni assunte al livello statale (spesa farmaceutica, convenzioni, personale) e, per altro verso, è legata alla soddisfazione di esigenze connesse al godimento di diritti fondamentali dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione. Per tali ragioni e a causa della insufficiente stima del fabbisogno del Fondo sanitario nazionale, concludono le ricorrenti, il disavanzo sarebbe inevitabile, non quantificabile e non imputabile a scelte regionali. Di qui deriverebbe, dunque, la lesione dell'autonomia finanziaria garantita alle regioni e alle province autonome (artt. 119 della Costituzione; titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e legge 30 novembre 1989, n. 386; titolo III dello Statuto valdostano e legge 26 novembre 1981, n. 690; titolo V dello Statuto siciliano), nonché la violazione delle norme costituzionali attributive di competenza in materia sanitaria (artt. 117 e 118 della Costituzione, artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; artt. 3, lett. *l*), e 4 dello Statuto valdostano; art. 17, lett. *b*) e *c*) dello Statuto siciliano) e la lesione del principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) e di quello di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

5.2. — Inoltre, riguardo alla censura relativa all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le ricorrenti, con varia accentuazione, rilevano come si sia in presenza di nuovi oneri per le regioni e come, quindi, la legge avrebbe dovuto prevederne idonea copertura. A loro avviso, quest'ultima non è affatto assicurata dall'impugnato art. 3, il quale, mentre riconoscerebbe che si tratta di nuovi oneri laddove indica nuovi mezzi di copertura, non provvederebbe tuttavia a fornire le risorse adeguate. Tali, infatti, non sarebbero, certo, gli ordinari mezzi di bilancio delle regioni (e delle province autonome), né, la quota del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata di cui all'art. 3, comma 3-*quater* (essendo destinata ad altre spese sanitarie delle stesse regioni e province autonome), né l'alienazione dei beni patrimoniali (che, oltre a dover essere disposta dagli enti proprietari, darebbe luogo a una diminuzione patrimoniale o a minori entrate nel caso di beni da reddito), né, tantomeno, le entrate tributarie previste dalla legge n. 158 del 1990 (la quale, peraltro, non era applicabile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto impugnato, non essendo stati emanati a quella data i decreti legislativi delegati, e dalla quale, comunque, deriverebbero introiti inferiori ai disavanzi e agli oneri di ammortamento da coprire). Queste ultime entrate tributarie, peraltro, non sarebbero riferibili alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome, poiché, come sottolineano le difese di tali enti, la legge n. 158 del 1990 è espressamente limitata alle regioni a statuto ordinario.

Sulla predetta base, comune a tutte le ricorrenti, alcune fra queste ultime innestano poi argomenti più particolari e profili di incostituzionalità ulteriori, di cui si dà conto nei sottoparagrafi seguenti.

5.3. — Le Regioni Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento si soffermano sul significato da attribuire alla disposizione per la quale le regioni (e le province autonome) «possono autorizzare» l'assunzione di impegni in eccedenza alla quota del Fondo sanitario spettante alle unità sanitarie locali.

Premesso, come sottolinea in particolare la Regione Toscana, che l'imposizione di un onere a carico delle regioni ad esercizio finanziario 1990 ormai quasi concluso appare palesemente arbitraria e irrazionale, questo elemento — unito al rilievo (sottolineato da tutte le ricorrenti indicate all'inizio di questo sottoparagrafo) che il meccanismo autorizzatorio previsto concerne «spese improcrastinabili e di assoluta urgenza», e perciò non adottabili in base a scelte discrezionali, ma inevitabili al fine del corretto espletamento del servizio sanitario — porterebbe alla ulteriore

conclusione, esplicitata soprattutto dalle Regioni Piemonte e Lombardia, che l'autorizzazione regionale non sembra essere una vera e propria autorizzazione a spendere, ma appare piuttosto consistere in una mera autorizzazione a contabilizzare e a pagare spese e debiti già assunti. Si tratterebbe, pertanto, non già di un insieme di misure volte al contenimento della spesa sanitaria, ma piuttosto della ripartizione tra Stato e regioni di un disavanzo già verificatosi, disavanzo che, anche se non fosse «autorizzato» dalle regioni, ricadrebbe sullo Stato, titolare di un servizio (quello sanitario) di cui le regioni sono semplicemente enti organizzatori. Se così è, come ha in particolare osservato la Regione Siciliana, la prevista «autorizzazione» non sarebbe altro che «un mero atto di controllo preventivo dello Stato affidato alle regioni sulla rispondenza delle spese alle caratteristiche con le quali la norma le ha qualificate».

Né varrebbe obiettare, come precisa in particolare la Regione Emilia-Romagna, che, poiché alle regioni viene fatto carico «soltanto» di una quota pari a circa il 20 per cento del deficit, si sarebbe rispettato in tal modo il principio presente nella giurisprudenza costituzionale, secondo il quale allo Stato deve esser addossata la parte essenziale della spesa sanitaria, ma non necessariamente tutta la spesa. Infatti, a parte il rilievo che si tratterebbe comunque di una cifra elevata per enti aventi una finanza sostanzialmente derivata, in realtà si potrebbe far carico alle regioni di quella parte che, diversamente dal caso in questione, potrebbe essere imputata all'esercizio o al mancato esercizio delle potestà regionali sulla base di criteri prestabiliti, verificabili e, comunque, ragionevoli.

5.4. — La Regione Valle d'Aosta prospetta alcuni profili di legittimità costituzionale dell'art. 3 non sollevati da altre ricorrenti. Oltre alla lesione dei parametri già indicati, la predetta Regione deduce la violazione degli artt. 38, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 6 e 12 del proprio Statuto.

Mentre l'art. 116 della Costituzione viene invocato come norma posta generalmente a tutela della specialità dell'autonomia della ricorrente, l'art. 38, quarto comma, della Costituzione viene specificamente invocato sul presupposto che l'assistenza per malattia, rientrando pacificamente nella sicurezza sociale, dovrebbe essere annoverato fra le attività la cui soddisfazione costituisce un dovere costituzionale dello Stato (v. sent. n. 91 del 1972). Sicché, considerato che la Valle d'Aosta ha potestà legislativa integrativa e attuativa soltanto riguardo all'assistenza ospedaliera, appare illegittimo l'obbligo di ripianamento dei disavanzi per un servizio i cui costi dovrebbero invece gravare, per l'art. 38, sullo Stato.

Inoltre, la Regione Valle d'Aosta deduce la violazione dell'art. 12 del proprio Statuto, il quale dispone che per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, come nel caso del ripianamento del deficit delle unità sanitarie locali, lo Stato assegna con legge alla stessa Regione contributi speciali.

5.5. — Censure più particolari avverso il medesimo art. 3 sono state prospettate dalla Regione Siciliana, la quale — oltre alla lesione dei parametri costituzionali sul bilancio e sull'autonomia finanziaria (artt. 81 e 119) e a quelli statutari sulle proprie potestà in materia di sanità, di deliberazione sui bilanci, di beni patrimoniali disponibili, di autonomia finanziaria e di assorbimento delle entrate dovute dallo Stato a titolo di contributo di solidarietà (artt. 17, lettere b) e c), 19, 34, 36, 38) — prospetta la lesione degli artt. 32 e 97 della Costituzione. Il primo, infatti, sarebbe violato in quanto, nel tutelare la salute, oltreché come diritto fondamentale, come interesse della collettività, collettività che non può essere impersonata che dallo Stato, comporterebbe l'obbligo di quest'ultimo di sostenere l'onere finanziario per assicurare la salute dei cittadini. L'art. 97 della Costituzione sarebbe, invece, violato in quanto le disposizioni impugnate mortificherebbero il principio del buon andamento dell'azione amministrativa ivi sancito.

6. — In tutti i giudizi promossi tanto nei confronti del decreto-legge quanto nei confronti della relativa legge di conversione si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

Dopo aver ricordato che gli atti impugnati costituiscono il completamento di una complessiva manovra, avviata con la legge n. 37 del 1989, volta a realizzare il contenimento della spesa sanitaria, l'Avvocatura dello Stato rileva, in via generale, che il riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, operato da tutte le ricorrenti in relazione a ciascuna censura, sarebbe del tutto improprio, dal momento che, ad avviso della parte resistente, nel caso «non si tratta della copertura di maggiori spese derivanti dalla nuova legge (...), ma del ripianamento di oneri finanziari derivanti dal vertiginoso accrescersi delle spese per il servizio sanitario nazionale», dovuto a «un complesso di ragioni sociali ed economiche sopravvenute e non prima prevedibili».

Con riferimento alle censure mosse all'art. 1, l'Avvocatura dello Stato, riprendendo un'interpretazione prospettata nel ricorso della Regione Emilia-Romagna, osserva che l'articolo impugnato contiene disposizioni dirette, non già a modificare retroattivamente, ma a completare l'intervento finanziario statale per l'integrale ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali per il biennio 1987-1988, già avviato con il decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella legge n. 8 del 1990.

In relazione all'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione, l'Avvocatura dello Stato rileva che la previsione della copertura delle eccedenze di spesa per il 1989 mediante l'alienazione dei beni patrimoniali indicati negli artt. 61, 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 non potrebbe essere considerata lesiva di alcuna competenza regionale (o provinciale), dal momento che si tratta di beni appartenenti al patrimonio dei comuni, e non già delle regioni o delle province autonome, beni che non sono direttamente destinati al soddisfacimento delle finalità sanitarie e ospedaliere. Sicché, conclude sul punto l'Avvocatura, «l'attività di coordinamento locale chiesta in merito dal legislatore alle regioni e alle province autonome, appare pienamente in linea con le prerogative degli enti ricorrenti».

Riguardo alle censure formulate avverso l'art. 3, l'Avvocatura dello Stato osserva che tale articolo «ha soltanto facoltizzato e non obbligato le regioni e le province autonome ad assumere impegni in eccedenza agli stanziamenti di bilancio entro peraltro i limiti prequantificati dalle medesime regioni per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza». Ne consegue, per l'Avvocatura, che l'applicabilità della preettabile disposizione «è ovviamente subordinata alle autonome valutazioni regionali e provinciali di recepire o meno l'invito a cooperare attivamente e responsabilmente in un settore, qual'è quello sanitario, caratterizzato da particolari rapporti fra le varie specie di enti ed organizzazioni cooperanti ed interagenti nella medesima materia». E, conclude l'Avvocatura, proprio perché contiene disposizioni meramente autorizzatorie, prive di alcuna efficacia impositiva di nuovi oneri e dirette al fine di rispettare le scelte delle regioni, l'art. 3 ha coerentemente indicato tutte le possibili forme di copertura della maggior spesa sanitaria verificatasi per il 1990.

In altre parole, prosegue la resistente, di fronte a un vertiginoso espandersi della spesa sanitaria, il legislatore, dovendo bilanciare vari interessi di carattere primario, ha scelto di autorizzare le regioni ad adottare autonome scelte, prevedendo i necessari mezzi tecnici e procedurali per il caso in cui le stesse regioni addivengano alle determinazioni previste dalle disposizioni impugnate. Né è vera, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale le regioni non avrebbero alcun potere di controllo sulla spesa sanitaria, dal momento che gli oneri che le regioni possono addossarsi in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 sarebbero tutti controllabili in quanto strettamente connessi alle verifiche che esse sono tenute a compiere sulle unità sanitarie locali. In ogni caso, conclude l'Avvocatura, poiché la percentuale del disavanzo presunto per il 1990 deriverebbe da impegni autorizzati dalle regioni o dalle province autonome in eccedenza agli stanziamenti (e, pertanto, riguarderebbe parte di una spesa che un'accurata gestione dei controlli in sede locale potrebbe annullare o contenere), sarebbe fuori luogo affermare che l'art. 3 addossa alle regioni e alle province autonome una quota di spesa sanitaria che dovrebbe essere a carico dello Stato.

In ordine alle più particolari censure mosse dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome in riferimento alle norme statutarie che le riguardano, l'Avvocatura dello Stato osserva che le predette regioni e province autonome sono legittimate a svolgere la propria attività legislativa d'integrazione e di attuazione nella materia in questione ove ritengano di voler concorrere alla solidarietà richiesta, ma non imposta, dal legislatore.

7. — Con ricorso notificato il 19 dicembre 1990 e depositato il 7 gennaio 1991, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto legge n. 262 del 1990, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, e, in particolare, all'art. 3 del medesimo decreto come risultante dopo la conversione.

Secondo la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe dal fatto che l'atto impugnato pone a carico delle regioni, al termine di un esercizio finanziario, spese ed oneri non previsti e non prevedibili all'inizio dello stesso esercizio, trattandosi di oneri cui avrebbe dovuto far fronte interamente il Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo, l'atto impugnato si porrebbe contro i principi cui si ispira la disciplina del Servizio stesso, tanto più che la spesa eccedentaria rispetto alle previsioni per il 1990 riguarda la parte corrente e non è connessa ad alcun intervento o mancato intervento delle regioni, ma è imputabile allo Stato, il quale, per un verso, ha sottostimato le previsioni di spesa e, per un altro, ha adottato provvedimenti che hanno aumentato il volume della spesa per il 1990.

8. — Anche nel giudizio per conflitto di attribuzione si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha svolto difese identiche a quelle contenute nei precedenti atti di costituzione (v. punto n. 6).

9. — In prossimità dell'udienza hanno depositato ulteriori memorie difensive le Regioni Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire argomenti già svolti nei primi scritti difensivi, ne hanno formulato di nuovi.

Pressoché tutte le ricorrenti, al fine di ribadire l'irrazionalità del sistema previsto, sottolineano, innanzitutto, come il provvedimento impugnato configuri in realtà un intervento «tampone» volto ad addossare retroattivamente ad esercizio finanziario quasi concluso oneri relativi a disavanzi già formati. Questo elemento, se, per un verso, dimostrerebbe come sia improprio parlare di autorizzazione o di facoltà di effettuare le operazioni previste, trattandosi

piuttosto di un potere-dovere, come lo definisce la Regione Liguria, comportante scelte per nulla discrezionali collegate a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, per altro verso, proverebbe l'arbitrarietà con cui è stata determinata la quota di spesa sanitaria posta a carico delle regioni, tanto più se si considera che il costo medio pro-capite è sensibilmente superiore alle 90.000 lire indicate nel decreto impugnato (solo due regioni sarebbero, infatti, attestate su tale livello). Allo stesso fine, le ricorrenti e, in particolare, la Regione Toscana, rilevano l'irrazionalità della previsione di mutui per ripianare spese correnti — previsione che comporterebbe un inutile spreco di denaro pubblico, con violazione dell'art. 97 della Costituzione — nonché l'arbitrarietà dell'obbligo per le regioni di quantificare per ogni ente le spese fatte prima di procedere a nuove autorizzazioni, trattandosi di adempimenti che è impossibile espletare prima della fine dell'esercizio.

In replica alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in riferimento alle censure relative all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le ricorrenti, e in particolare le Regioni Piemonte e Lombardia, nonché la Provincia di Trento, rilevano che, ai fini del rispetto del predetto precetto costituzionale, appare indifferente che un onere venga evidenziato realisticamente per attività ancora da svolgere ovvero che venga disposto a posteriori il ripiano dei disavanzi, essendo rilevante, piuttosto, che nel provvedimento adottato non risulti la contestuale previsione di idonea copertura o, quantomeno, non sussista un'adeguata garanzia circa l'entità della quota aggiuntiva del Fondo sanitario nazionale che a quegli oneri dovrebbe far fronte.

Infine, la Regione Emilia-Romagna insiste soprattutto sul rilievo che non potrebbe propriamente parlarsi di una specifica responsabilità delle regioni per la spesa sanitaria laddove non sia possibile per queste ultime esperire idonei controlli (anziché meri controlli di legittimità), mentre la Regione Lazio ribadisce che lo Stato non potrebbe autorizzare la vendita di beni immobili di proprietà dei comuni, beni che, pertanto, potrebbero essere alienati dai proprietari stessi, salva l'intesa con la regione (come prescrive appunto una legge vigente nella stessa regione ricorrente).

Considerato in diritto

1. — Le Regioni a statuto ordinario Toscana, Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta hanno presentato distinti ricorsi con i quali contestano la legittimità costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, intitolato «Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa al 1990».

Le stesse Regioni, nonché le Regioni Campania, Lazio e Sicilia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno presentato distinti ricorsi di legittimità costituzionale avverso la legge 19 novembre 1990, n. 334, che ha convertito in legge, con modificazioni ed integrazioni, il predetto decreto-legge.

Infine, la Regione Marche, con ricorso notificato il 19 dicembre 1990 e depositato il 7 gennaio 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione allo stesso decreto-legge n. 262 del 1990, convertito nella legge n. 334 del 1990.

Poiché tutti i ricorsi menzionati hanno ad oggetto disposizioni identiche o fra loro connesse, contenute nel decreto-legge n. 262 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 334 del 1990, i relativi giudizi possono essere trattati congiuntamente per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, articolo che è stato convertito senza modificazioni dalla legge n. 334 del 1990.

Nel riferirsi alla «maggior spesa sanitaria di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste», la disposizione impugnata stabilisce che il disavanzo così risultante (relativo agli anni 1987 e 1988) va finanziato «mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma secondo, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione».

Ad avviso delle Regioni Toscana e Lazio, la disposizione ora riferita violerebbe gli artt. 3, 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, sia in quanto limiterebbe retroattivamente il concorso dello Stato al ripiano del disavanzo sanitario relativo agli anni 1987 e 1988 senza alcuna ragionevole motivazione e senza che sia intervenuto, a partire dalla data di entrata in vigore del precedente decreto-legge n. 382 del 1989, alcun fatto nuovo giustificativo della ricordata

limitazione, sia in quanto addosserebbe ai bilanci delle regioni oneri non imputabili a decisioni di queste ultime e privi della relativa copertura finanziaria. Sulla base di un'identica interpretazione dell'art. 1, primo comma, quest'ultimo è altresì impugnato con analoghi argomenti dalla Regione Valle d'Aosta, la quale invoca come parametri di legittimità costituzionale che si presumono violati gli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché il titolo III del proprio Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La stessa disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, è impugnata in via eventuale dalle Regioni Lombardia e Piemonte le quali ipotizzano la violazione del principio della copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, in riferimento anche all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dell'autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione), ove la disposizione impugnata fosse interpretata, contrariamente a quel che appare, come volta a limitare il prestabilito accollo, da parte dello Stato, degli oneri di ammortamento dei mutui diretti al ripiano del disavanzo della spesa sanitaria relativo agli anni 1987 e 1988.

Una censura particolare è, infine, proposta dalla Regione Toscana nei confronti del medesimo articolo 1, primo comma, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché l'addossamento alle regioni di nuovi oneri, con effetto immediato, impedirebbe alle stesse una efficace e corretta manovra finanziaria.

Nessuna delle censure appena riferite può essere accolta poiché non si può condividere l'interpretazione dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, sulla quale si sorreggono le relative impugnazioni. Come ha affermato l'Avvocatura dello Stato, l'art. 1, primo comma, è chiaramente diretto a completare la manovra di ripianamento del disavanzo sanitario relativo al 1987 e al 1988 che era stata avviata con il precedente decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella legge n. 8 del 1990. Quest'ultimo, infatti, all'art. 4, secondo comma, prevedeva la copertura del disavanzo mediante mutui con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato limitatamente al 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 e al 35 per cento con operazioni da attivare nell'anno 1990. In altri termini, la misura dell'intervento previsto dal precedente decreto-legge riguardava complessivamente il 55 per cento del disavanzo prodottosi nella spesa sanitaria negli anni 1987-1988. La disposizione impugnata, invece, prevede un intervento finanziario diretto a coprire il restante 45 per cento del disavanzo della spesa sanitaria degli stessi anni, come risulta chiaramente dal rilievo che la misura dell'intervento ivi configurato è limitato al 20 per cento del disavanzo per le operazioni da assumere nel 1990 e al 25 per cento per quelle da attivare nel 1991. Sicché deve escludersi che l'art. 1, primo comma, del decreto-legge impugnato preveda un intervento finanziario sostitutivo del precedente o, comunque, diretto a modificare (retroattivamente) quello già disposto. Al contrario, l'intervento contestato si aggiunge e integra il precedente senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico dei bilanci delle regioni o delle province autonome, di modo che viene meno la premessa interpretativa sulla quale si basano tutte le censure mosse all'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990.

3. — Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultimo periodo, laddove dispone che, in relazione alle operazioni di cui al comma precedente, «non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome».

Secondo le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania, tale disposizione, potendo essere interpretata nel senso che i mutui assumibili a norma dell'art. 1, primo comma, concorrono a determinare il «tetto» di indebitamento delle regioni stesse, verrebbe a ledere l'autonomia finanziaria costituzionalmente assicurata alle ricorrenti (art. 119 della Costituzione), sotto specie di illegittima limitazione alla capacità di indebitamento delle medesime regioni, nonché l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, in quanto l'eventuale compressione della capacità di indebitamento si tradurrebbe in un accollo alle regioni dell'onere per la copertura dei deficit delle unità sanitarie locali, onere al quale non corrisponde l'attribuzione di nuove risorse. Anche in tal caso, tuttavia, l'interpretazione dalla quale muovono le ricorrenti non può essere ascritta alla disposizione impugnata. Quest'ultima, infatti, ha chiaramente il significato di escludere che i mutui assunti a norma del comma precedente possano essere computati tra quelli in relazione ai quali sono previsti limiti alla capacità di indebitamento.

Più precisamente, in considerazione del rilievo che la legislazione vigente preclude alle regioni di assumere mutui per il finanziamento di spese correnti (v.: art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335), l'art. 1 del decreto-legge impugnato, dopo aver autorizzato l'accensione di mutui per il ripiano del disavanzo, si limita a esplicitare, con la disposizione in esame, l'estraneità dei predetti mutui a quelli per i quali è ammesso l'indebitamento regionale e, quindi, l'inapplicabilità dei limiti relativi a quest'ultimo. Del resto, in relazione a mutui,

come quelli considerati, i cui oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato, non avrebbe senso affermare l'applicabilità dei limiti legali di indebitamento previsti per le regioni, non essendo queste ultime i soggetti sui quali viene addossato il relativo carico finanziario. Di qui deriva la non fondatezza di qualsivoglia dubbio relativo all'asserito contrasto della disposizione impugnata con l'autonomia finanziaria garantita alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e con il principio di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

4. — Non fondate sono le varie questioni di legittimità costituzionale che numerose ricorrenti hanno sollevato in relazione all'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 334 del 1990.

4.1. — L'art. 2-bis è impugnato dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al primo periodo, laddove si dispone che «le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura».

Secondo le menzionate ricorrenti, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto tanto con le norme costituzionali attributive di competenza in materia sanitaria e di disposizione dei propri beni patrimoniali (art. 117 della Costituzione, artt. 3, lett. l) e 4, primo comma, dello Statuto della Valle d'Aosta, artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) quanto con i principi di certezza dei bilanci (art. 81 della Costituzione) e dell'autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione; art. 3, lett. f) e titolo III dello Statuto della Valle d'Aosta; titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e legge 30 novembre 1989, n. 386), dal momento che addosserebbe alle regioni oneri la cui copertura risulterebbe meramente eventuale, essendo legata all'alienazione di beni dei quali le regioni non avrebbero alcuna disponibilità e che in ogni caso sono stati trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. La stessa disposizione è altresì impugnata dalla Provincia autonoma di Trento per lesione della propria autonomia finanziaria e patrimoniale (titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), dal momento che i beni di cui si dispone l'alienazione apparterrebbero, secondo le norme vigenti nell'ordinamento provinciale, al patrimonio della medesima ricorrente. Infine, la disposizione in esame è impugnata dalle Regioni Lombardia e Piemonte, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, sul presupposto che un meccanismo di ripianamento del disavanzo come quello previsto sarebbe palesemente irrazionale, in quanto alla riduzione del patrimonio degli enti interessati dovrebbe conseguire una riduzione delle entrate (nel caso di alienazione di beni da reddito) ovvero un aumento delle spese, dovuto alla sostituzione dei beni alienati con altri diretti all'uso cui quelli erano destinati.

Siffatte prospettazioni non possono essere condivise.

Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, la disposizione impugnata, nel prevedere l'alienazione dei beni indicati negli artt. 61, 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 «non soggetti a vincoli di qualsiasi natura», pone una norma più limitativa rispetto alla generale possibilità di alienazione dei beni patrimoniali indicati negli articoli appena citati, nel senso che, ai fini della copertura del disavanzo relativo al 1989, considera, non già tutti i beni una volta appartenenti a enti che prima del 1979 esercitavano forme di assistenza sanitaria, ma soltanto quelli fra i beni suddetti che a tale vincolo (come ad altri vincoli) siano sottratti o, comunque, non siano soggetti. In altri termini, oggetto della disposizione impugnata è l'alienazione di beni provenienti dagli enti che erogavano prestazioni sanitarie che, prima del decreto-legge impugnato, erano interessati al programma pluriennale di interventi sul patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e al d.m. 29 agosto 1989, n. 321, finalizzato alla ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico e realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Rispetto a tali beni la disposizione impugnata si limita a stabilire che, nel reperire i mezzi finanziari necessari al disavanzo sanitario relativo all'esercizio 1989, la regione (o la provincia) dovrà fare riferimento prioritario ai beni da ultimo menzionati, sempreché ovviamente siano attualmente posseduti dai comuni situati nel proprio territorio o, nel caso della Provincia di Trento, dalla Provincia medesima o dai comprensori. L'art. 2-bis, primo periodo, pertanto, lascia del tutto impregiudicate le regole e le procedure vigenti a proposito dell'alienazione dei predetti beni patrimoniali, né impone in alcun modo alle regioni lo svincolo degli stessi beni dalla loro attuale destinazione per far fronte alle esigenze connesse al servizio sanitario. In sostanza, mentre gli artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 prevedono «il reimpiego e il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati» dalla alienazione dei beni svincolati, la disposizione impugnata pone semplicemente una direttiva di politica finanziaria che impegna le regioni e le province autonome, allorquando raccolgano le risorse necessarie per provvedere al ripiano del disavanzo relativo al 1989, a reperire prioritariamente i fondi occorrenti attraverso l'alienazione dei beni indicati negli artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 che non siano soggetti a vincoli di qualsiasi natura, compreso quello della destinazione alle unità sanitarie locali.

Sotto questo profilo, l'art. 2-bis, primo periodo, integra, seppure in via del tutto temporanea e straordinaria, il disposto contenuto negli artt. 65, secondo comma, e 66, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978, i quali riservano al legislatore regionale (o provinciale) la disciplina della destinazione, del reimpiego e del reinvestimento dei proventi dell'eventuale alienazione dei beni indicati negli stessi articoli, anteponendo la finalità della riduzione del disavanzo delle unità sanitarie locali al reimpiego delle somme ricavate dalla vendita dei beni svincolati.

Sulla base delle considerazioni svolte, non sono fondate le censure mosse dalle ricorrenti all'art. 2-bis, primo periodo, dal momento che non possono considerarsi lese le competenze regionali (e provinciali) in materia sanitaria e quelle relative alla disposizione del proprio patrimonio. Né può ritenersi violata l'autonomia finanziaria regionale (e provinciale) da una disposizione che, di fronte a un disavanzo che incide pesantemente sul deficit pubblico nazionale, dà priorità al suo risanamento rispetto a progetti di reimpiego e reinvestimento. Né, tantomeno, può riconoscersi alcun fondamento alla pretesa lesione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché, di fronte a una disposizione che stabilisce un ordine prioritario nel reperimento delle risorse da utilizzare per coprire un disavanzo di spesa, non può correttamente parlarsi di legge di spesa ai sensi del ricordato art. 81.

4.2. — Privata di fondamento è altresì la questione di legittimità costituzionale che le Regioni Lombardia e Piemonte e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato nei confronti dell'art. 2-bis, secondo periodo, laddove si dispone che «i disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalità». Secondo le ricorrenti, tale disposizione lederebbe la loro autonomia finanziaria e contabile, in quanto le costringerebbe a contrarre debiti con gli istituti indicati dal Ministro del tesoro e alle condizioni stabilite dallo stesso Ministro.

In realtà, non può ravvisarsi alcuna lesione dell'autonomia finanziaria e contabile delle regioni e delle province autonome ad opera di una disposizione, la quale, pur prevedendo l'assunzione da parte delle stesse regioni (e province autonome) di mutui per ripianare le eccedenze di disavanzo non coperte dalle alienazioni considerate al punto precedente, ne addossa gli oneri di ammortamento allo Stato. Infatti, come risulta evidente dal periodo successivo del medesimo articolo, l'imputazione dei predetti oneri a specifiche quote del Fondo sanitario nazionale esclude ogni dubbio che anche per i mutui ora considerati i relativi oneri di ammortamento debbano essere addossati al bilancio dello Stato. Sicché non è affatto illegittimo che la disposizione impugnata affidi al Ministro del tesoro il compito di individuare gli istituti di credito con i quali contrarre gli anzidetti mutui e di fissare le modalità relative alla determinazione e al pagamento degli oneri di ammortamento.

4.3. — Non fondato è, altresì, il dubbio di costituzionalità sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dalla Provincia autonoma di Trento riguardo all'art. 2-bis, terzo periodo, il quale dispone che «le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993».

Secondo le ricorrenti tale disposizione violerebbe il principio della copertura del bilancio, dal momento che essa non conterrebbe alcuna garanzia riguardo alla effettiva destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale alla copertura degli oneri di ammortamento concernenti i mutui a ripiano assunti dalle regioni (e dalle province autonome) e alla precisa indicazione delle risorse finanziarie da destinare alla predetta copertura. Questo assunto, tuttavia, non può essere condiviso, poiché gli oneri di ammortamento cui si riferisce la disposizione impugnata, ancorché concernenti il ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 1989, ineriscono a mutui da stipulare soltanto nel secondo semestre del 1992 (v. art. 2-bis, secondo periodo) e, pertanto, come espressamente prevede la disposizione impugnata, dovranno essere finanziati soltanto a decorrere dal 1993 con «specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate». In altri termini, in considerazione del fatto che questa Corte ha già affermato che riguardo agli oneri relativi ad esercizi futuri l'adempimento del dovere costituzionale della precisa indicazione dei mezzi di copertura va valutato con minor rigore (v. sent. n. 12 del 1987), non si può ritenere che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Del resto, ove nella concreta determinazione del Fondo sanitario nazionale per il 1993 non si provveda adeguatamente allo stanziamento delle somme necessarie a far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui a ripiano del disavanzo per il 1989 assunti dalle regioni e dalle province autonome, queste ultime potranno allora far valere nelle forme dovute eventuali motivi d'illegittimità costituzionale.

4.4. — Non fondata è, infine, la questione di costituzionalità mossa nei confronti dell'ultimo periodo contenuto nell'art. 2-bis, il quale dispone che «sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali». Non può, infatti, condividersi l'assunto delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le quali la disposizione impugnata lederebbe le competenze ad esse assegnate in materia di organizzazione dei propri uffici (v. artt. 117 e 118 della Costituzione, per le regioni a statuto ordinario; nonché l'art. 2, lett. a) 4 dello Statuto della Valle d'Aosta e l'art. 8, n. 1, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, i quali imputano la predetta competenza alla potestà di tipo esclusivo).

In realtà, la norma contestata prevede l'istituzione di una forma di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che gli atti di alienazione dei beni non vincolati di cui agli artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 siano immuni da eventuali abusi e, in particolare, non diano luogo a eventuali vendite a prezzi sottostimati, che, comportando un apporto alla riduzione del deficit sanitario minore di quello preventivato dallo stesso art. 2-bis, finirebbe per danneggiare illegittimamente sia le finanze dello Stato (sulle quali è addossata la restante parte del deficit, sotto forma del pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui), sia quelle delle altre regioni (le quali, in seguito a operazioni di vendita a prezzi sottostimati, vedrebbero illegittimamente aumentato l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla copertura dell'onere di ammortamento dei mutui). In altri termini, la disposizione impugnata prevede una commissione la quale, operando in un contesto caratterizzato da una pluralità di apporti alla copertura del debito, è finalizzata alla garanzia di un corretto coordinamento finanziario (art. 119, primo comma, della Costituzione), una garanzia che, anche in considerazione della sua concreta disciplina, è ragionevolmente commisurata all'esigenza di un'equa ripartizione del deficit fra le unità sanitarie locali delle varie regioni e fra queste e lo Stato. La commissione prevista, infatti, è configurata come organo delle singole regioni (o province autonome), nel senso che è collocata all'interno dell'ente che ha il compito istituzionale di vigilare sugli atti delle unità sanitarie locali; è, inoltre, presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative, al chiaro scopo di connotarne l'operato in direzione di un'attività di garanzia imparziale e neutrale; è, infine, vincolata ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, onde assicurare l'applicazione di parametri uniformi su tutto il territorio nazionale nelle stime dei beni da alienare.

Per gli stessi motivi ora enunciati va respinta anche la censura più particolare sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, per la quale il vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, anziché di quelle degli analoghi uffici provinciali, lederebbe la competenza esclusiva della Provincia stessa in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

5. — Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 3 del decreto-legge n. 262 del 1990, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 334 del 1990.

L'articolo impugnato dispone al primo comma che «le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente». Lo stesso articolo, poi, stabilisce al terzo comma che le spese effettivamente sostenute in conseguenza delle autorizzazioni previste nel primo comma sono assunte a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziate con operazioni di mutuo, i cui oneri di ammortamento sono addossati a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 90.000 per cittadino residente, mentre, quanto alla differenza residua della spesa, sono coperti mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per il 75 per cento e, per il restante 25 per cento, sono posti a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome. Per tale parte, queste ultime, com'è precisato ancora nel comma 3-bis, «vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158».

Questo complesso di disposizioni è sospettato di incostituzionalità da parte di tutte le ricorrenti sotto un duplice profilo. In considerazione del fatto che le autorizzazioni previste nel primo comma si riferiscono a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza (e pertanto non costituirebbero esercizio di un potere discrezionale delle regioni e delle province autonome) e in considerazione del rilievo che la spesa sanitaria dipenderebbe totalmente da decisioni

dello Stato o di singoli cittadini nel libero godimento di loro diritti fondamentali, le disposizioni impugnate violerebbero, innanzitutto, l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome, dal momento che queste ultime, contrariamente a quanto affermato più volte da questa Corte, sarebbero irragionevolmente tenute a far fronte ad oneri di spesa cui non avrebbero potuto concorrere con proprie scelte discrezionali. In secondo luogo, le stesse disposizioni contrasterebbero con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che, a fronte della previsione di nuovi oneri, non provvederebbero a indicare i mezzi di copertura o, quantomeno, a indicarli in modo adeguato.

5.1. — Riguardo alla garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni (e delle province autonome), questa Corte ha costantemente affermato il principio che non possono essere addossati ai bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che non dipendano da decisioni imputabili alle regioni (o alle province autonome) medesime (v. sentt. nn. 245 del 1984 e 452 del 1989). E, a proposito del deficit sanitario, ha, anzi, precisato nelle stesse decisioni che non si può presupporre che le regioni (e le province autonome) siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi delle unità sanitarie locali, dal momento che la spesa sanitaria deriva dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, «la cui cura è affidata dalla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione» (o alla provincia autonoma).

Le disposizioni oggetto dell'impugnazione in esame non si pongono in contrasto con i principi ora indicati, tenuto anche conto che la loro finalità è quella di non interrompere l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Esse, infatti, prevedono, innanzitutto, che le unità sanitarie locali autorizzate dalle regioni o province autonome, possano sostenere spese correnti oltre gli stanziamenti di bilancio (per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza); in secondo luogo, che i maggiori oneri siano coperti con anticipazioni di cassa; e, infine, che le regioni (e le province autonome) possano coprire i maggiori oneri per le spese sanitarie e il costo delle anticipazioni di cassa con mutui (altrimenti vietati) e con oneri a loro parziale carico. Tali disposizioni, cioè, lungi dal porre a carico delle regioni (e delle province autonome) tutte le eccedenze di spesa verificatesi in un determinato esercizio finanziario (come nel caso deciso con la sentenza n. 452 del 1989, relativa ad una disposizione la quale escludeva che le eccedenze di spesa nel settore delle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno potessero essere addossate allo Stato), imputano ai bilanci regionali (e provinciali) soltanto una parte della spesa finanziata in eccedenza, al fine di corresponsabilizzare le unità sanitarie locali e le regioni (e province autonome) nel contenimento della spesa sanitaria. Le prime, infatti, dovranno coprire con risorse proprie le spese correnti superiori agli stanziamenti di bilancio non autorizzate dalle regioni (o province autonome); e le altre dovranno farsi carico di un quarto della spesa autorizzata, aumentata degli oneri delle anticipazioni di cassa e depurata della quota addebitabile alla sottostima del Fondo sanitario.

L'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che erogano il servizio sanitario impedisce a questa Corte una precisa quantificazione della quota del deficit sanitario riconducibile alla responsabilità di regioni (e province autonome) in relazione ai poteri che queste hanno in termini di regolazione, di vigilanza e di controllo; né le ricorrenti hanno dimostrato, davanti a questa Corte, che la quota di un quarto del deficit delle unità sanitarie locali, depurato dalla sottostima del Fondo sanitario nazionale, non corrisponde alla quota di spesa riconducibile ai propri comportamenti in materia. E, d'altra parte, non si può negare che alla formazione del deficit delle unità sanitarie locali concorrano, insieme a decisioni assunte a livello statale (riferibili, come tali, alla responsabilità dello Stato), decisioni imputabili alle regioni (e alle province autonome), come quelle vertenti in materia di piante organiche, di lavoro straordinario, di funzionamento dei servizi ispettivi e, più in generale, in tema di controlli. In questo contesto normativo e fattuale la disposizione impugnata non può essere ritenuta frutto di una irragionevole determinazione del legislatore nazionale, anche in considerazione del fatto che il decreto impugnato, come risulta dai lavori preparatori, è parte di una più ampia manovra in cui dovranno essere disegnate precise competenze accompagnate dalle corrispondenti responsabilità, anche in termini finanziari.

Né, sempre ai fini della dimostrazione relativa alla non irragionevolezza della determinazione della quota posta a carico delle regioni (e delle province autonome), può esser trascurato il rilievo che l'impugnato art. 3 prevede, al primo comma, che le regioni e le province autonome possono autorizzare le unità sanitarie locali ad assumere oneri eccedenti gli stanziamenti di spesa corrente contenuti nel bilancio di previsione soltanto se tali oneri si riferiscano a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, siffatta limitazione non priva le regioni (e le province autonome) di qualsiasi potere decisionale in ordine alle spese in eccedenza da autorizzare, ma riconduce al livello regionale (e provinciale) la valutazione decisiva, tipicamente discrezionale, relativa alla ricorrenza in concreto degli estremi dell'effettiva improcrastinabilità e dell'assoluta urgenza delle spese in eccedenza che le unità sanitarie locali intendono compiere. Si tratta, in altri termini, di una precisa previsione di corresponsabilità per le regioni (e le province autonome), diretta al fine, tutt'altro che irragionevole, di stimolare queste ultime ad effettuare severi ed effettivi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle unità sanitarie locali.

5.2. — Le medesime disposizioni non contrastano neppure con il principio di copertura finanziaria delle nuove spese, sancito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il semplice fatto che esse non pongono a carico delle regioni (e delle province autonome) oneri per i quali sussiste l'obbligo costituzionale di copertura. Infatti, se si riconosce, come si è precisato nel precedente punto della motivazione, che le regioni (e le province autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte della responsabilità relativa alla determinazione della spesa sanitaria, non si può conseguentemente ritenere che la (non irragionevole) esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste tale effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al quale lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per farvi fronte.

Né, al fine di dimostrare il contrario, può riconoscersi fondamento all'osservazione formulata dalle ricorrenti, secondo la quale è la stessa disposizione impugnata a presupporre che si tratti di nuovi oneri da coprire allorché indica, in modo ritenuto insufficiente, nuovi mezzi di copertura. In effetti, l'art. 3, comma 3-bis, lettera a), laddove fa riferimento agli ordinari mezzi di bilancio, all'alienazione di beni e alla contrazione di mutui o di prestiti, non indica le risorse previste per far fronte ai disavanzi di spesa, ma, più semplicemente, elenca le varie modalità attraverso le quali le regioni (e le province autonome) reperiranno, a loro discrezione, i mezzi di copertura per far fronte alla quota del disavanzo di cui sono (non irragionevolmente) ritenute responsabili.

Del pari, non può condividersi l'assunto delle ricorrenti circa l'irrazionalità e l'illegittimità dell'asserita imposizione alle regioni (e alle province autonome) di oneri riferentisi a disavanzi prodottisi nell'esercizio finanziario 1990, ormai pressoché concluso. In realtà, gli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni (e le province autonome) contrarranno sulla base delle disposizioni impugnate, o qualsiasi altro mezzo di copertura che esse sceglieranno, dovranno essere imputati a bilanci relativi a esercizi finanziari futuri, di modo che gli oneri conseguenti potranno essere ripartiti in relazione alle risorse disponibili per lo svolgimento delle varie funzioni ad esse affidate. Viene meno, così, il rilievo sottolineato dalle ricorrenti, in base al quale le disposizioni impugnate comporterebbero un'alterazione degli impegni di spesa già legittimamente assunti in sede di bilancio di previsione per il 1990, tanto più che, come si è precedentemente ricordato, il ricorso ai mezzi di bilancio è considerato dall'art. 3, comma 3-bis, lettera a), soltanto come una delle possibili modalità, e non l'unica, da seguire per il reperimento dei mezzi di copertura finanziaria.

Allo stesso modo, per i motivi appena enunciati, perde significato il dubbio di costituzionalità, formulato dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dalla Provincia di Trento, in base al quale la previsione che ai relativi oneri si faccia fronte «mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata» (art. 3, comma 3-*quater*) non conterrebbe alcuna garanzia circa l'effettiva destinazione delle predette quote alla copertura degli indicati oneri e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, analogamente a quanto osservato nel precedente punto 4.3 della motivazione riguardo a una simile censura mossa all'art. 2-bis, l'imputazione della copertura dei ricordati oneri a esercizi finanziari futuri non permette di valutare oggi quale sarà allora la dotazione del Fondo sanitario nazionale e, in particolare, non esige che sia prevista sin da oggi la precisa predisposizione e quantificazione dei mezzi per la relativa copertura finanziaria.

5.3. — Manifestamente non fondata è, poi, la questione di legittimità costituzionale che la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta ha sollevato nei confronti del menzionato art. 3, nonché degli artt. 1 e 2-bis del decreto-legge n. 262 del 1990, per violazione dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, sul presupposto che la spesa per l'assistenza sanitaria e ospedaliera debba esser considerata totalmente a carico dello Stato, essendo relativa a un servizio imputabile soltanto a quest'ultimo. La ricorrente, infatti, muove dall'errata premessa che la disposizione costituzionale, secondo la quale «ai compiti previsti in questo articolo (*scil.*: assistenza per malattia) provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», abbia l'effetto di cancellare la competenza concorrente che la Regione Valle d'Aosta possiede in materia di assistenza sanitaria per effetto dell'art. 3, lettera l), del proprio Statuto speciale, come attuato dall'art. 22 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Manifestamente non fondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale che la Regione Valle d'Aosta ha sollevato nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 262 del 1990 da ultimo citate in riferimento all'art. 12, terzo comma, del proprio Statuto speciale, il quale prevede che lo Stato assegni alla Regione contributi speciali per provvedere a scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali della Valle. In realtà, come si è appena detto, la ricorrente muove dall'errata premessa che l'assistenza sanitaria e ospedaliera non rientri nelle competenze «normali» della Regione e, pertanto, adduce a torto una lesione in effetti inesistente.

5.4. — Manifestamente non fondate sono, infine, le questioni più particolari che la Regione Siciliana ha sollevato nei confronti del medesimo art. 3.

Non può, infatti, condividersi minimamente l'assunto che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), poiché, per i motivi già espressi nei punti precedenti, l'art. 3 mira, al contrario, a rendere più rigorosi i poteri di controllo che la Regione possiede in materia di spesa sanitaria. Né, sempre per gli stessi motivi enunciati al punto precedente, può riconoscersi alcun valore alla censura basata sull'asserito compito dello Stato di provvedere in via esclusiva alla tutela della salute dei cittadini; né a quella sul preteso assorbimento delle entrate dovute a titolo di contributo di solidarietà (art. 38 del proprio Statuto), trattandosi di oneri che la Regione deve sostenere per lo svolgimento di funzioni ad essa attribuite in una materia diversa da quella indicata nel citato art. 38.

6. — Va, infine, dichiarata la manifesta inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche nei confronti dello Stato in relazione al decreto-legge n. 262 del 1990, convertito nella legge n. 334 del 1990, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di conversione all'art. 3 del decreto-legge. Questa Corte, infatti, ha già escluso (v. sent. n. 314 del 1990) che il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni possa avere ad oggetto atti aventi forza o valore di legge e non ha motivo di distaccarsi da tale orientamento.

Occorre, poi, rilevare che il ricorso proposto dalla Regione Marche è parimenti inammissibile anche se lo si consideri, secondo un suo possibile significato sostanziale, come mezzo di proposizione in via principale di una questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3. Esso, infatti, pur se è stato notificato tempestivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 7 gennaio 1991, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dalle Norme integrative per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 («Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990»), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 della Costituzione, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 116 della Costituzione, nonché al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, e 4, primo comma, e 3, lett. f) e l) dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione; dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 e all'intero titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalle Regioni Piemonte, Lombardia e Lazio, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del citato d.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 3, lett. f) ed l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione; dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 3, primo comma, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al titolo VI (artt. 69-86) del predetto d.P.R., all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17, lett. b) e c), e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché agli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 38 della Costituzione e all'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione e all'art. 38 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 284

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Finanza regionale - Regioni Toscana, Lombardia, Liguria - Trasporti pubblici - Ripiano dei disavanzi aziendali - Assunzione di mutui - Violazione di competenze regionali e del principio dell'autonomia finanziaria - Facoltatività - Non fondatezza.

(D.-L. 31 ottobre 1990, n. 300, artt. 2 e 2-bis, primo comma).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 81, 3, 5, 28, 97 e 115).

Regione - Finanza regionale - Regioni Lombardia, Liguria e Toscana - Trasporti pubblici - Ripiano dei disavanzi aziendali - Procedure e criteri - Decretazione del Ministro del tesoro - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 31 ottobre 1990, n. 310, art. 2-bis, secondo comma, secondo periodo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, notificati il 28 gennaio 1991, depositati in cancelleria il 1^o, 4 e 5 febbraio 1991 ed iscritti ai nn. 2, 3 e 4 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio Onida per la Regione Lombardia, Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403, per contrasto con gli artt. 3, 28, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che, per il periodo compreso tra il 1987 e il 1990, le regioni — in vista del ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, cui non sia stata assicurata copertura con i sistemi di finanziamento disposti dalla legge-quadro sui trasporti pubblici (legge n. 151 del 1981) e dall'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 310 del 1990 — possono contrarre mutui decennali, anche al di fuori dei limiti consentiti dalle leggi vigenti, assumendo i relativi oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci e osservando le procedure e i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione violerebbe, innanzitutto, le competenze regionali in materia di trasporti pubblici, garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione) e quello della copertura obbligatoria delle nuove spese (art. 81, quarto comma, della

Costituzione). Secondo la Regione, l'art. 2-bis contiene una disciplina, la quale produrrebbe un'inversione di rotta rispetto alla disciplina previgente, comportante l'ingiustificata introduzione della responsabilità finanziaria regionale, in luogo di quella statale, relativamente al risanamento del disavanzo delle aziende di trasporto (v., in particolare, artt. 6 e 9 della legge n. 151 del 1981, nonché l'art. 1 del decreto-legge n. 833 del 1986 e gli artt. 1 del decreto-legge n. 77 del 1989 e 4 della legge n. 385 del 1990).

Oltre a contrastare con il legittimo affidamento delle regioni riguardo all'imputazione allo Stato della responsabilità del ripianamento del disavanzo, l'art. 2-bis conterrebbe una disposizione intrinsecamente contraddittoria, laddove prevede per le aziende di trasporto pubbliche, private e in gestione diretta un intervento successivo a quello degli enti locali, con una conseguente confusione dei rispettivi ruoli contrastante con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione). La stessa disposizione violerebbe anche i principi di ragionevolezza e di responsabilità dei dipendenti pubblici (artt. 3 e 28 della Costituzione) a causa della previsione di un meccanismo di risanamento svincolato da un sistema di sanzioni a carico di chi ha causato il disavanzo.

Infine, la stessa Regione contesta la costituzionalità dell'art. 2-bis, secondo comma, il quale rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione di mutui, sul presupposto che tale disposizione violi l'art. 119 della Costituzione nel consentire a un provvedimento amministrativo d'intervenire in materia di competenza regionale e, in particolare, di regolare l'erogazione di mutui posti a carico dei bilanci regionali.

2. — La Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 310 del 1990, nel testo conseguente alla legge di conversione n. 403 del 1990, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, adducendo ragioni analoghe a quelle formulate nel ricorso della Regione Toscana per i corrispondenti profili.

In particolare, la ricorrente sottolinea che l'art. 2 dello stesso decreto-legge, nel prevedere la responsabilità degli enti locali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in gestione diretta e nel subordinare tale intervento a un piano di risanamento economico-finanziario finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1996, appare del tutto coerente con il disegno presente nella legislazione previgente, per il quale le regioni sarebbero tenute a erogare soltanto i contributi di esercizio in base a criteri fissati da leggi statali e mediante utilizzo delle quote del Fondo nazionale assegnate a ciascuna di esse, mentre la copertura di disavanzi ulteriori sarebbe sempre posta a carico degli enti locali e delle imprese concessionarie, salvo interventi di ripianamento da parte dello Stato. Al contrario, l'impugnato art. 2-bis sarebbe stato introdotto in sede di conversione al solo scopo di riproporre la manovra di inopinato addossamento alle regioni degli oneri di disavanzo, la quale è sempre stata dichiarata incostituzionale da questa Corte (v. sentt. nn. 307 del 1983, 245 del 1984 e 452 del 1989).

Infine, la stessa Regione osserva che l'alternatività dell'intervento regionale rispetto a quello degli enti locali ne cancellerebbe nei fatti la presunta facoltatività, la quale, se fosse vera, non avrebbe bisogno, peraltro, di un'espressa previsione legislativa (essendo implicitamente compresa nell'autonomia di scelta delle regioni stesse), né sarebbe coerente con il rinvio a un decreto del Ministro del tesoro per la disciplina delle procedure e dei criteri relativi.

3. — La Regione Liguria, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis del decreto-legge n. 310 del 1990, come convertiti dalla legge n. 403 del 1990, in riferimento agli artt. 5, 81, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Oltre ad addurre motivi analoghi a quelli formulati dalle altre ricorrenti, la Regione Liguria afferma che l'autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e il principio della copertura finanziaria di nuove spese, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sarebbero lesi sotto l'ulteriore profilo relativo alla totale esclusione delle regioni dall'approvazione dei piani di risanamento delle aziende di trasporto previsti dall'art. 2 dell'impugnato decreto-legge, con la conseguenza che l'intervento di ripiano dei bilanci delle aziende di trasporto, sulla facoltatività del quale anche la Regione Liguria nutre dubbi sia sotto il profilo normativo sia sotto quello fattuale, risulterebbe attribuito alla responsabilità delle regioni senza che a queste siano riconosciuti poteri di controllo sulle relative attività di gestione.

Da ultimo, la Regione Liguria assume che le disposizioni impugnate contrastano anche con gli artt. 5 e 115 della Costituzione, per violazione dei principi di autonomia costituzionale delle regioni nel quadro dei rapporti tra enti egualmente autonomi, espressi dai predetti articoli.

4. — In tutti e tre i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con atti di intervento di identico contenuto, per chiedere il rigetto delle questioni sollevate.

Premesso che, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 310 del 1990, il sistema delineato dalle disposizioni impugnate mira a risolvere il problema dei cospicui disavanzi delle aziende di trasporto, anche in risposta a precise sollecitazioni delle grandi città metropolitane, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la facoltà attribuita alle regioni dall'art. 2-bis dovrebbe essere messa in relazione con l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel senso che dovrebbe esser interpretata come rimozione del limite previsto da tale norma, che consente alle regioni di assumere mutui per provvedere esclusivamente a spese di investimento. L'art. 2-bis, in altri termini, sarebbe soltanto una norma autorizzatoria, che non implicherebbe alcuna coartazione per le regioni e alcuna previsione di nuove spese a carico dei bilanci regionali, con conseguente salvezza dei principi enunciati nelle norme costituzionali invocate come parametro dei presenti giudizi. Infine, secondo l'Avvocatura dello Stato, la natura meramente facoltativa dell'intervento regionale escluderebbe qualsiasi violazione dei principi posti a base della sentenza n. 307 del 1983 di questa Corte e di quelle successive.

5. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le regioni Toscana e Lombardia, le quali, oltre a ribadire argomenti già espressi, contengono repliche alle deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato. In particolare, la Regione Toscana, pur contestando il valore interpretativo dei lavori preparatori, osserva che dalla lettura di questi si trae, se mai, ulteriore conferma dell'irragionevolezza delle misure introdotte con l'art. 2-bis in considerazione dell'inadeguatezza dei bilanci degli enti locali e di quelli regionali in rapporto all'entità dei disavanzi prodottisi nelle aziende di trasporto e dovuti al concorso determinante dei provvedimenti statali sulle tariffe. Di qui deriverebbe la conseguenza che quello del disavanzo delle aziende di trasporto è un problema d'interesse nazionale, che, come tale, non può essere messo a carico delle regioni. Queste conclusioni sono condivise anche dalla Regione Lombardia, la quale insiste in particolare sulla natura obbligatoria dell'intervento regionale (sottolineata pure dalla Regione Toscana), osservando che una norma meramente autorizzatoria per l'assunzione di mutui a copertura di spese correnti non sarebbe più necessaria dopo la modifica apportata dall'art. 22 della legge n. 335 del 1976 all'art. 10 della legge n. 281 del 1970.

6. — Nel corso della discussione le parti hanno insistito su alcuni punti particolari. La Regione Lombardia ha sottolineato che l'obbligatorietà dell'intervento regionale sarebbe la conseguenza logica della natura obbligatoria dell'intervento degli enti locali, chiaramente desumibile dall'art. 2, primo comma. Le Regioni Liguria e Toscana hanno insistito sull'irrazionalità di un sistema che, creando debito su debito, finirebbe per comportare un maggior aggravio di spesa pubblica. L'Avvocatura dello Stato, invece, dopo aver ricordato che il disavanzo si è prodotto soprattutto a causa dell'eccesso di personale impiegato e, quindi, a causa di una politica dissennata degli enti locali, ha osservato che la previsione dell'intervento facoltativo delle regioni troverebbe la sua giustificazione in vari poteri che le regioni hanno in materia di trasporti pubblici e, in particolare, in quelli previsti dagli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 151 del 1981. La stessa Avvocatura, infine, ha sottolineato che le censure mosse sotto il profilo dell'irragionevolezza sarebbero in realtà rilievi di merito o, se pure non lo fossero, sarebbero inammissibili, in quanto le regioni non potrebbero far valere il profilo della irragionevolezza in sede di giudizio di legittimità costituzionale da esse promosso.

Considerato in diritto

1. — Con distinti ricorsi, regolarmente notificati e depositati, le Regioni Toscana, Lombardia e Liguria hanno contestato la legittimità costituzionale della previsione che le regioni possono contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, la quale è contenuta nel decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Sebbene la norma impugnata sia sostanzialmente la medesima, le ricorrenti hanno tuttavia sollevato questioni di costituzionalità i cui termini formali variano leggermente fra di loro. La Regione Toscana, infatti, ha impugnato l'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione, per violazione delle competenze regionali in materia di trasporti pubblici (artt. 117 e 118 della Costituzione), dell'autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione), del principio di copertura delle nuove spese (art. 81, quarto comma, della Costituzione), nonché dei principi di ragionevolezza, del buon andamento della pubblica amministrazione e della responsabilità dei pubblici funzionari o dipendenti (rispettivamente artt. 3, 97 e 28 della Costituzione). La Regione Lombardia ha anch'essa impugnato soltanto l'art. 2-bis circoscrivendo le sue censure ai profili relativi agli artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione. Infine, la Regione Liguria ha prospettato la medesima questione ponendo la norma impugnata nella più ampia cornice dell'intero meccanismo previsto dagli artt. 2 e 2-bis del decreto-legge n. 310 del 1990, e sospettandone il contrasto, oltreché con gli articoli della Costituzione da ultimo menzionati, con i principi dell'autonomia costituzionale delle regioni nel quadro dei rapporti con gli enti locali, stabiliti dagli artt. 5 e 115 della Costituzione.

A causa dell'evidente e oggettiva connessione, i giudizi promossi dai ricorsi appena ricordati possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che prevedono la possibilità di contrarre mutui da parte delle regioni per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione (art. 2-bis, primo comma) non sono fondate sotto i vari profili sollevati.

2.1. — La disposizione impugnata prevede che «le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto». Come risulta chiaramente dal tenore letterale della disposizione («le regioni possono contrarre mutui») e come si può agevolmente dedurre dal sistema normativo in cui è inserito l'impugnato art. 2-bis, la contrazione dei mutui ivi previsti corrisponde a una facoltà che le regioni possono esercitare, ove lo ritengano opportuno, successivamente agli interventi degli enti locali (e a quelli delle singole aziende di trasporto) e in relazione agli ampi poteri che le medesime regioni posseggono in ordine all'organizzazione, anche economica e finanziaria, dei trasporti pubblici locali. In considerazione di tale natura, che presuppone l'imputazione dell'intervento previsto all'autonomia di spesa che le regioni hanno nelle materie sottoposte alle proprie competenze, si deve ritenere, come ha correttamente sostenuto l'Avvocatura dello Stato, che l'art. 2-bis non si ponga in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Più in particolare, occorre considerare che la facoltà delle regioni di contrarre mutui decennali per il ripianamento dei disavanzi risultanti dai bilanci delle aziende di trasporto relativi agli esercizi 1987-1990 è circoscritta dall'impugnato art. 2-bis alle perdite che non abbiano trovato copertura sia a seguito dell'erogazione da parte delle regioni dei contributi di esercizio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sia in conseguenza dei mutui decennali stipulati dagli enti locali a norma dell'art. 2, commi primo, secondo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 310 del 1990. In altri termini, le regioni hanno la possibilità di determinarsi a coprire le somme residue dei disavanzi mediante la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci soltanto dopo aver valutato se le aziende di trasporto e gli enti locali abbiano operato, nell'ambito dei rispettivi poteri, nel modo più efficiente e più rigoroso al fine di perseguire il risanamento del cospicuo disavanzo verificatosi negli anni 1987-1990 nella gestione dei servizi di trasporto. Infatti, tanto i contributi di esercizio erogati con legge regionale, quanto l'assunzione dei mutui da parte degli enti locali sono sottoposti a precise condizioni concernenti la gestione economica e finanziaria delle aziende di trasporto: i primi sono vincolati dall'art. 6 della legge n. 151 del 1981 all'obiettivo «di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto» sulla base di criteri dettagliatamente indicati nello stesso articolo; i mutui degli enti locali, invece, possono essere assunti, a norma dell'art. 2, comma sesto, del decreto-legge n. 310 del 1990, soltanto subordinatamente «all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996».

Quello previsto dalla disposizione impugnata è, dunque, un intervento che, per il carattere facoltativo e residuale del relativo potere e per essere frutto di una decisione collegata al discrezionale apprezzamento dei comportamenti delle aziende di trasporto e degli enti locali, risponde alla posizione costituzionale e alla responsabilità politica che le regioni hanno in materia di trasporti pubblici locali. Infatti, come ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato nella discussione orale, non può trascurarsi il rilievo che, oltre al potere di erogare i contributi di esercizio prima ricordati e di dettare in concreto le correlative condizioni, le regioni, in base alla legge-quadro sui trasporti pubblici locali (artt. 2 e 3 della legge n. 151 del 1981), posseggono ampi poteri programmatori, d'indirizzo e di controllo, aventi ad oggetto gli aspetti fondamentali del trasporto pubblico e, in particolare, l'organizzazione, la ristrutturazione, il potenziamento del servizio, le attività di investimento e l'esercizio dei trasporti (v., specialmente, l'art. 2, lettera c, della legge appena citata: «le regioni, nell'ambito delle loro competenze [...] adottano programmi pluriennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici locali»).

Da tutto ciò derivano la sostanziale differenza della questione sollevata con i ricorsi in esame rispetto a quelli già decisi da questa Corte ed erroneamente invocati dalle regioni come precedenti (v. sentt. nn. 307 del 1983, 245 del 1984 e 452 del 1989) e la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, della previsione legislativa della possibilità di un concorso delle regioni, ove queste lo ritengano, al risanamento economico-finanziario di un settore rispetto al quale non sono prive di responsabilità, se pure (a differenza degli enti locali) su un piano diverso da quello della gestione e della programmazione aziendale.

Né, al fine di dimostrare la presunta obbligatorietà dell'intervento regionale contestato, sono sufficienti le argomentazioni formulate da alcune ricorrenti, secondo le quali una disposizione facoltizzante, come quella impugnata, sarebbe superflua e non richiederebbe un'espressa previsione, dal momento che il relativo potere sarebbe ricompreso fra quelli connessi all'autonomia di scelta delle regioni stesse. In realtà, tale ragionamento trascura il rilievo che l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — il quale non ha subito modifiche, sotto i profili che qui interessano, ad opera dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 — autorizza le regioni a contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. Sicché la «giustificazione» della disposizione impugnata sta nel fatto di costituire (tra l'altro) una deroga alla regola stabilita dal ricordato art. 10, nel senso di permettere alle regioni di esercitare la facoltà di contrarre mutui per spese di gestione al limitato scopo di coprire i disavanzi registrati nelle aziende di trasporto negli anni 1987-1990.

Tantomeno può riconoscersi valore ad altri «indizi» addotti dalle ricorrenti al fine di dimostrare il carattere non facoltativo dell'intervento contestato, quali la obbligatorietà del potere degli enti locali di assumere mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, o l'attribuzione al Ministro del tesoro del potere di stabilire le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle regioni a norma dell'art. 2-bis: l'uno e l'altro potere, infatti, non possono avere alcuna influenza sulla definizione del carattere, facoltativo o meno, della contrazione dei mutui sottoposta a contestazione.

La rilevata facoltatività dell'intervento regionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto comporta il venir meno del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla Regione Liguria relativamente all'art. 2, nella parte in cui esclude le regioni dall'approvazione del piano di risanamento aziendale ivi previsto.

2.2. — Le considerazioni svolte portano a escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis, primo comma, anche sotto i restanti profili.

Non risulta violato l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché la facoltatività dell'accollo da parte regionale dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto registrati negli anni 1987-1990 non può comportare alcun onere a carico delle regioni che non sia conseguente a una futura scelta di bilancio autonomamente determinata dalle regioni stesse. Per gli stessi motivi non può configurarsi alcuna violazione delle norme costituzionali poste a tutela dell'autonomia regionale (artt. 5 e 115), considerato che la contrazione dei mutui è prevista come frutto di un'autonoma decisione regionale. Né, sempre a motivo del carattere facoltativo dell'intervento previsto, è ipotizzabile un contrasto della disposizione impugnata con i principi della responsabilità dei dipendenti pubblici e del buon andamento dell'azione amministrativa, rispettivamente garantiti dagli artt. 28 e 97 della Costituzione.

Va, del pari, respinta la censura d'irragionevolezza mossa alla disposizione impugnata, che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, deve comunque esser considerata ammissibile, dal momento che l'eventuale vizio di irragionevolezza di norme statali vincolanti lo svolgimento di potestà legislative o di funzioni amministrative delle regioni, o comunque incidenti sullo stesso, non potrebbe non riflettersi sull'integrità delle competenze regionali o sul legittimo esercizio delle medesime. Il carattere facoltativo e residuale dell'intervento previsto e la connessione di quest'ultimo con le responsabilità programmatiche, d'indirizzo o di controllo regionali escludono in ogni caso l'arbitrarietà della disposizione impugnata.

Ciò non toglie, tuttavia, che questa Corte non possa esimersi dal sottolineare che l'esistenza di cospicui disavanzi finanziari nell'esercizio del servizio pubblico essenziale del trasporto locale, se pone indubbiamente questioni di gestione, solleva anche complessi problemi sulla finanza regionale e degli enti locali, che in ipotesi sono evidenziati dalla notoria sottostima del Fondo nazionale previsto dall'art. 9 della legge n. 151 del 1981 e dalla relativa incapienza dei bilanci degli enti locali. Si tratta di problemi che soltanto in via temporanea possono essere risolti con provvedimenti-tampone, come quello impugnato, e con misure di emergenza, come l'eccezionale assunzione di mutui per spese di esercizio. Tali risposte, infatti, ove dovessero ripetersi, rischierebbero nel lungo periodo di aggravare la situazione della finanza locale e di allontanare quest'ultima da un modello razionale di finanza responsabile, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni.

3. — Va, infine, accolta la questione di legittimità costituzionale che la Regione Toscana ha sollevato nei confronti dell'art. 2-bis, secondo comma, secondo periodo, laddove è stabilito che il Ministro del tesoro fissa con un proprio decreto le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle regioni ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

La disposizione impugnata contrasta con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, per il fatto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, sent. n. 283 del 1991), nell'esercizio di funzioni attribuite alla competenza delle regioni e, in particolare, in relazione all'assunzione di mutui a totale carico dei bilanci regionali, lo Stato non ha alcuno spazio di determinazione mediante decreti ministeriali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo comma, secondo periodo («le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro») del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81, 3, 5, 28, 97 e 115 della Costituzione, con i ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0793

N. 285

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Reati di porto di arma comune da sparo e di arma giocattolo priva del tappo rosso - Uguale trattamento sanzionatorio - Richiamo alla sentenza n. 171/1986 della Corte - Possibilità di graduazione della pena nei singoli casi - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAVALANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi

e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 5, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, quest'ultimo nel testo sostituito con l'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, contestato per il porto in luogo pubblico di una pistola avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 2, a termini del quale «Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti», tra l'altro, di arma giocattolo con canna non occlusa nel predetto modo.

Dopo aver rilevato che con quest'ultima norma si è equiparata l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva di tale requisito a quella del porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il giudice *a quo* osserva che, mentre l'assimilazione dell'uso di arma giocattolo all'uso di arma vera è giustificata dal verificarsi anche nel primo caso dell'effetto di intimidazione e di avvertita maggior pericolosità della condotta, la «sottoposizione ad uguale trattamento sanzionatorio» e «normativo» del porto di arma comune da sparo e di arma giocattolo sarebbe irragionevole.

A suo avviso, infatti, le due ipotesi sono «profondamente differenti nella loro materialità e nella loro valenza criminale», e solo il porto di arma vera, non anche quello di arma giocattolo, «presenta potenzialità offensive e denota una pericolosità dell'agente».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, l'equiparazione tra arma vera ed arma giocattolo con canna non occlusa si giustifica con la considerazione che il porto di questa implica disponibilità a servirsene, ottenendo così l'effetto intimidatorio che le è proprio.

Considerato in diritto

1. — L'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sostituendo il sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilisce, al secondo comma, che «Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma» del predetto art. 5, e cioè «da un visibile tappo rosso incorporato».

Il Tribunale di Pinerolo, chiamato a giudicare di una ipotesi del porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo priva di tale tappo, muove dal presupposto che ad essa, per effetto della predetta norma, si applichi la pena stabilita per il porto abusivo di armi comuni da sparo (e cioè — in forza degli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 — la reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni e otto mesi e la multa da L. 267.000 a L. 2.667.000); e sostiene che la sottoposizione del porto dei due tipi di armi ad identico trattamento «normativo» e «sanzionatorio» sarebbe irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente.

Per la verità, dalla discussione parlamentare (cfr. atti Camera, X legislatura, Prima Commissione, seduta del 7 febbraio 1990) sembrerebbe doversi arguire che la suddetta parificazione non fosse nelle intenzioni del legislatore. Ma il tenore letterale della norma non consente di darle una interpretazione diversa da quella presupposta dal giudice rimettente.

2. — Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, fatta propria anche da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986), il testo originario dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975 comportava l'applicazione della pena ivi prevista (reclusione da uno a tre anni e multa da lire centomila a lire un milione) non solo a chi fabbrica ma anche a chi detiene o porta fuori della propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso. Salvo

quanto si dirà in appresso, le innovazioni introdotte con le disposizioni impugnate consistono, quindi, da un lato, nell'esclusione dall'area della punibilità della mera detenzione, dall'altro nell'elevazione della pena edittale per il porto: ed inoltre, nella statuizione per cui l'aggravante dell'arma (ad es., per il delitto di rapina) sussiste anche se si tratti di arma giocattolo priva del suddetto dispositivo.

Tanto premesso, non può negarsi che la disposizione in esame susciti perplessità, del resto largamente presenti nella discussione parlamentare. E ciò, per quanto qui interessa, in quanto la norma accomuna nel medesimo trattamento fatti la cui essenziale diversità è innegabile. Mentre l'incriminazione del porto di armi da sparo risponde all'esigenza di prevenire il pericolo del compimento di atti di offesa all'integrità fisica delle persone, quella delle armi giocattolo confondibili con le prime perché prive del prescritto dispositivo di identificazione mira a prevenire il pericolo di atti diretti ad intimidire, ma per definizione inidonei a ledere: sicché il loro grado di offensività e disvalore è nettamente diverso.

Non è stata qui posta in discussione la scelta di munire di sanzione penale il divieto del porto in luogo pubblico di siffatti strumenti, «mirata a prevenire energicamente, usi distorti, fraudolentementecriminosi» di essi (sentenza n. 171 del 1986). Infatti, oggetto della censura di incostituzionalità è la scelta di parificare il trattamento sanzionatorio di fatti notevolmente differenziati quanto a livello di offensività.

Questa Corte, occupandosi — nella più volte citata sentenza n. 171 del 1986 — dei raffronti sia tra le varie sottofattispecie ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, sia tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, ha ritenuto che ove vi sia — come in quel caso — un notevole divario tra il limite minimo e quello massimo della pena edittale, è consentito al legislatore di includere in uno stesso modello di genere una pluralità di sottofattispecie diverse per struttura e disvalore. In questi casi, infatti, poiché «la discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., prima di riguardare la colpevolezza o le qualità del singolo soggetto attivo del reato (e cioè caratteristiche relative al singolo, individuale, irripetibile fatto) attengono all'oggettiva qualità e quantità antigiuridica del fatto stesso», sarà il giudice a fare emergere la differenza tra le varie sottospecie risultante dal loro diverso disvalore oggettivo ed a graduare su questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in concreto.

Questo rilievo va qui ribadito, ma deve essere correttamente inteso. Non se ne può arguire, innanzitutto, che il giudice non possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie più gravi, quando a tale conclusione conduca la complessiva considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso singolo. Inoltre, esso non può essere dilatato fino al punto da tradursi in sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena. In linea di principio, infatti, l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti — reato tipici, e quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto. Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori.

Nel caso in esame, però, l'anzidetto sovvertimento non può dirsi realizzato, né è da ritenere che la censurata equiparazione — pur se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo irregolari — travalichi i limiti della ragionevolezza.

È decisiva, al riguardo, la considerazione che, per effetto dell'estensione della disciplina concernente il porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo, risulta applicabile anche in questa seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, la quale consente la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi, col limite minimo di sei mesi di reclusione (salvo — secondo la prevalente giurisprudenza — il concorso di altre attenuanti). Ne risulta, quindi, non solo un trattamento sanzionatorio del porto di armi giocattolo in realtà inferiore a quello stabilito dalla norma previgente, cui la predetta attenuante speciale non era applicabile (cfr. sentenza n. 171 del 1986); ma soprattutto, per quanto qui interessa, un significativo elemento di differenziazione rispetto al porto di armi comuni da sparo. Infatti, dato che l'attenuante — applicabile anche al porto di armi da guerra — è riferita alla «qualità» (oltre che alla «quantità») delle armi ed ha, perciò, carattere oggettivo, è logico presumere che essa ben difficilmente potrà essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi comuni da sparo il suo riconoscimento è solo eventuale. Il porto di questi due tipi di armi è quindi differenziato in modo significativo, sul piano sanzionatorio, sulla base di un elemento collegato alla loro oggettiva diversità ed il cui valore discriminante non è tanto affidato alla discrezionalità del giudice quanto, piuttosto, emergente dallo stesso sistema normativo. Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0794

N. 286

Sentenza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Energia elettrica - Regione Sardegna - Tariffe - Modifiche CIP - Mancata consultazione nell'emanazione della delibera - Rilievi astratti e di merito - Considerazioni non incidenti nel procedimento relativo alle tariffe - Richiamo alle sentenze nn. 627/1988 e 544/1989 della Corte - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 25 febbraio 1991, depositato in Cancelleria il 1º marzo successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del C.I.P. 19 dicembre 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990) recante «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica Provv.to 45/90») ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 25 febbraio 1991 e depositato il 1º marzo successivo la Regione Sardegna ha sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 19 dicembre 1990 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990), recante «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica».

Secondo la Regione, il provvedimento impugnato, con il quale si sarebbe determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia elettrica, modificando altresì le condizioni di fornitura, si porrebbe in contrasto con le attribuzioni costituzionali della Regione, essendo stato emanato senza alcuna considerazione della sua peculiare posizione.

Questa consisterebbe nel fatto di essere la Sardegna l'unica regione italiana in cui non è stato neppure avviato il processo di metanizzazione. Da ciò l'esclusivo utilizzo, da parte dei cittadini e delle aziende, di energia elettrica fornita solo in base a tariffe obbligatorie.

Sarebbe quindi stato violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo stata considerata, in maniera identica alle altre Regioni, una situazione oggettivamente diversificata.

In secondo luogo, viene invocato il «principio generale, che impone la partecipazione della Regione nella elaborazione di tariffe che la interessano in modo specifico e peculiare». Pur dando atto che l'art. 53 dello Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3) prevede la rappresentanza della Regione, nella elaborazione delle tariffe, soltanto per quelle ferroviarie, nonché per la regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporti marittimi ed aerei, si osserva tuttavia che la norma statutaria non poteva tener conto, al tempo della sua emanazione (1948), della particolare situazione delle tariffe elettriche, poiché in quell'epoca né si parlava di metanizzazione (con le relative conseguenze sulla produzione e sul costo dell'energia), né si poteva prevedere la nazionalizzazione dell'energia.

Per le stesse considerazioni, si invoca altresì l'art. 47, secondo comma, dello Statuto speciale, secondo il quale il Presidente della Giunta Regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. La norma sarebbe infatti applicabile per analogia, in relazione al generale principio in base al quale la Regione Sardegna ha titolo ad essere consultata allorché da parte statale si intendano assumere determinazioni con effetti incisivi sull'assetto degli interessi regionali.

2. — Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la Regione addurrebbe considerazioni che attengono essenzialmente al «merito» amministrativo ed alla politica economica.

Palesamente inammissibile sarebbe il primo motivo (contrasto con l'art. 3 Cost.) non essendo stata con esso prospettata alcuna «invasione» nell'ambito delle competenze regionali (deducendosi oltretutto un vizio di «merito» non sindacabile neppure come eccesso di potere, per disparità, nel giudizio amministrativo «comune»).

Quanto alla censurata omissione di ogni forma di consultazione con la Regione, si osserva come la stessa Regione riconosca che nessuna disposizione statutaria pone un tale obbligo in materia di tariffe elettriche.

In sostanza, perciò, si chiederebbe alla Corte di «aggiungere allo Statuto speciale una disposizione che in esso non esiste; una sorta di pronuncia «additiva» ma... a livello di legislazione costituzionale».

In ordine all'invocato parametro di cui all'art. 53 dello Statuto speciale, si osserva, poi, come tale norma, riferita alle tariffe ferroviarie e dei trasporti, conterrebbe una disposizione certamente «speciale», e non un principio (comunque non riferibile ai provvedimenti di carattere generale, quale è quello, invece, che ha occasionato il presente conflitto).

Del pari palesamente infondata sarebbe la domanda di applicazione «per analogia» dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale, in ordine alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale al Consiglio dei Ministri. Si rileva, infine, come il C.I.P. sia organo diverso dal Consiglio dei Ministri, senza che vi sia doglianza inerente, in punto, alla sua legale composizione.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna si duole, sollevando conflitto di attribuzione, per non essere stata preventivamente consultata dallo Stato nella emanazione della delibera del Comitato interministeriale dei prezzi indicata in narrativa e recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, valevoli per tutto il territorio nazionale.

2.1 — Tali doglianze si sostanziano, intanto, nell'asserita violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Il territorio regionale difetta di processi tecnici, in sito, di metanizzazione con conseguente necessità di utilizzo, perciò, soltanto dell'energia elettrica fornita dall'ENEL: con tali premesse si è assegnata eguale disciplina procedimentale a una situazione di fatto (qui prospettata) oggettivamente diversa rispetto al restante territorio nazionale.

L'obiezione non ha pregio: trattasi, come osserva l'Avvocatura dello Stato, di rilievi, comunque astratti e di merito, sui processi di metanizzazione ed i relativi costi; ciò costituisce elemento tecnico, peraltro allo stato inattuale per una sua legale concreta comparabilità con i servizi offerti all'utenza attraverso le odierne tariffe elettriche. Esso, peraltro inesistente, non può porsi e non si pone in alcun modo indice rivelatore, in punto di legittimità costituzionale, di presunte violazioni, per giunta in negativo in un procedimento posto in via generale, del principio di eguaglianza.

2.2 — La Regione allega ulteriormente e nell'ordine nell'ambito delle proprie competenze:

a) lesione dell'art. 53 dello Statuto speciale, là dove è prevista la propria presenza per la elaborazione delle tariffe ferroviarie (e dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei) che possano direttamente interessarla;

b) violazione dell'art. 47 dello stesso Statuto, là dove è previsto l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri del Presidente della Regione, allorché vengano in trattazione questioni riguardanti particolarmente la Regione medesima.

Entrambi tali considerazioni non incidono nell'area del procedimento seguito per l'approvazione delle tariffe elettriche di cui trattasi.

Non la prima — contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa regionale — poiché la norma relativa (art. 53) concerne specificamente un oggetto (tariffe di trasporto) che esula dalla materia su cui si controverte ed è insuscettibile d'assurgere, nella sua circoscritta e puntuale delimitazione, a principio generale.

D'altronde, anche in tema stesso di trasporti cui la norma statutaria si riferisce, la Corte ha avuto modo di affermare che la partecipazione della Regione interessata alla confezione dell'atto è prevista solo per le tariffe che la riguardino in modo specificamente differenziato, non già nel caso di formazione tariffaria valida per l'intero territorio nazionale (sentenza n. 627 del 1988).

Ma anche il secondo rilievo della Regione non appare suscettibile di favorevole apprezzamento: si verte su un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi sulla cui legale composizione la ricorrente nulla interpone e, d'altra parte, la Corte ha altre volte precisato che la partecipazione in parola postula, comunque, la sussistenza di concreti interessi in atto, dotati di una particolare intensità e sui quali la disciplina statale venga direttamente a incidere, con specifica ed attuale pregnanza, cioè, in ordine ai deliberati da assumere (sent. n. 544 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, senza obbligo di preventiva consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la deliberazione emessa il 19 dicembre 1990 dal Comitato interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica), impugnata dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 287

Sentenza 3-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Crediti ipotecari e crediti di retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita - Collocazione preferenziale anche sugli immobili dei crediti muniti di privilegio generale sui mobili - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità.****(C.D., artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 del codice civile).****(Cost., art. 36).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10/1 serie speciale dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — In sede di esame del progetto di ripartizione presentato dal curatore del fallimento della s.p.a. FEDI Fonderie, il Giudice delegato del Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 30 settembre 1990, ha sollevato «questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la preferenza del credito garantito dal privilegio attribuito dall'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione».

Premesso che nella specie l'attivo immobiliare è interamente assorbito dal credito dell'Istituto Mediocredito Toscano, insinuato al passivo con prelazione ipotecaria, onde infruttuosa risulterebbe la collocazione sussidiaria sugli immobili dei crediti di retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita e del credito di un professionista, il giudice remittente ritiene che la collocazione dei crediti di cui all'art. 2751-bis, n. 1, sul prezzo degli immobili subordinatamente ai crediti assistiti da privilegio speciale o da ipoteca sui medesimi contrasti con la funzione alimentare della retribuzione garantita ai prestatori di lavoro dall'art. 36 Cost., la quale, essendo destinata ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'art. 2.

Né la diversità dell'oggetto potrebbe essere di ostacolo alla possibilità di graduazione tra cause diverse di prelazione, considerato che, secondo il giudice *a quo*, dall'art. 2777 cod. civ. si argomenterebbe che le spese di giustizia per atti conservativi o l'espropriazione di beni mobili, nella misura in cui non hanno trovato capienza sulle somme ricavate dalla vendita di questi beni, devono essere soddisfatte per prime sul prezzo degli immobili.

Analoghe considerazioni varrebbero, per i crediti dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, perchè pure ad essi «deve essere riconosciuta natura alimentare desumibile anche dalla limitazione temporale del privilegio».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Mediocredito Toscano concludendo per l'infondatezza della questione.

La parte privata osserva che la questione attiene a valutazioni di adeguatezza della tutela dei crediti di lavoro che appartengono alla discrezionalità del legislatore. Il bilanciamento degli interessi attuato dalla normativa denunciata è razionale, tenuto conto che un depotenziamento della garanzia ipotecaria delle banche sugli immobili renderebbe difficile alle imprese l'accesso al credito con ripercussioni, tra l'altro, sui livelli occupazionali.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, perchè mira a una riforma del sistema dei privilegi comportante l'introduzione di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto col principio dell'art. 2746 (non impugnato), secondo cui gli immobili possono essere oggetto soltanto di garanzie specifiche. Infondata, perchè la garanzia di realizzazione del credito retributivo rimane estranea all'art. 36 Cost., il quale comunque riguarda soltanto le retribuzioni dei lavoratori subordinati, non anche i corrispettivi dovuti ai lavoratori autonomi.

Considerato in diritto

1. — Il giudice delegato in una procedura di fallimento presso il Tribunale di Pistoia contesta la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore.

2. — La questione è inammissibile.

In favore dei crediti dei prestatori di lavoro per le indennità di fine rapporto e, in subordine, degli altri crediti garantiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis cod. civ., l'art. 2776 prevede, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, una collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della *par condicio creditorum* (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari.

Poichè una collocazione preferenziale rispetto ai crediti assistiti da ipoteca non può avere titolo se non in un privilegio (arg. art. 2748, secondo comma), l'ordinanza di rimessione prospetta una sentenza che ai crediti di cui all'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, muniti di privilegio generale sui mobili, attribuisca anche un privilegio generale sugli immobili. Una simile innovazione eccederebbe largamente i poteri di questa Corte, tanto più se si considera che lascerebbe imprecisati i rapporti — di precedenza o postergazione o concorrenza — del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, d'altro lato, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776.

3. — Oltre a tutto l'innovazione contraddirebbe il principio dell'art. 2746 cod. civ. (non compreso tra le norme impugnate), il quale esclude la possibilità di privilegi generali sui beni immobili.

A questo principio non porta eccezione l'art. 2777, primo comma, non bene interpretato dal giudice *a quo*, probabilmente a causa di una confusione tra i crediti ivi considerati e le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare in corso. Queste ultime sono sì soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtù di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, ma in quanto debiti della massa pagabili in via di prededuzione (art. 111, primo comma, n. 1 l. fall.). I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ. si riferiscono a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore. Essi sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, e solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 è collocato dall'art. 2777 con un grado peggiore anche rispetto ai crediti pignorati o, rispettivamente, ipotecari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0796

N. 288

Ordinanza 5-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Edilizia - Abusivismo - Opere non ultimate - Amnistia - Esclusione - Erronea interpretazione della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Manifesta infondatezza.

[D.P.R., 12 aprile 1990, n. 75, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con l'ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1991, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui, a suo avviso, non consente di includere le opere edilizie abusive di limitata volumetria, ma rimaste incompiute, tra quelle cui è applicabile il beneficio dell'amnistia, in quanto «non essendo stata terminata l'opera non è possibile determinarne il volume»; il che comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nei confronti di ipotesi più gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece di un più favorevole trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla quale il giudice remittente fonda la questione, è da ritenersi manifestamente erronea in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (resa in occasione dei precedenti provvedimenti di amnistia, identici sul punto in esame) è unanime nel ritenere che nell'espressione legislativa «violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati» rientri anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di elevazione, o in altra struttura muraria, giacché anche dette opere sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente a fini edilizi (cfr. tra le altre: Cass., sez. 3ª, n. 7871 del 5 ottobre 1983; sez. 3ª, n. 4178 del 6 maggio 1985);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0797

N. 289

Ordinanza 23 maggio-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Indicazioni al p.m. della necessità di ulteriori indagini - Inottemperanza - Conseguenze - Mancata previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 253/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma quarto, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Settimini Franco ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, «laddove non contempla esplicitamente determinate conseguenze processuali nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale) da parte del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che indichi ulteriori indagini allo stesso pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse e nella parte in cui non specifica la natura ordinatoria e imperativa del provvedimento»;

b) dell'art. 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, «laddove il primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi di mancato esercizio dell'azione penale, tali da comportare l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale, quella in cui detto mancato esercizio derivi dall'inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del codice di procedura penale, e laddove il secondo comma dell'art. 412 dello stesso codice non contempla detta obbligatoria avocazione nell'ipotesi di inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone supplemento di indagini preliminari»;

E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 253 del 1991 ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata dal medesimo giudice, il quale in questo giudizio non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

che la *ratio decidendi* posta a fondamento della richiamata pronuncia di questa Corte vale a dissolvere anche la censura di incostituzionalità sollevata in merito all'art. 412, primo comma, del codice di rito;

e che, di conseguenza, entrambe le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 290

*Ordinanza 3-18 giugno 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Reati tributari - Omissione di indicazione dei componenti positivi del reddito - Elementi d'integrazione della fattispecie - Interpretazione della Corte di cassazione - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino nel processo penale a carico di Gorra Dario, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza dell'8 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, «non sono necessari ulteriori elementi, per l'integrazione della menzionata fattispecie penale, oltre quelli palesemente richiesti dalla norma, ossia la semplice omissione di indicazione dei componenti positivi di reddito in taluno degli atti indicati nell'art. 4 n. 7»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo «che la questione sia dichiarata palesemente non fondata, a meno che si ravvisi ragione per restituire gli atti al giudice *a quo*»;

Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose;

e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 — così da modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f del primo comma del nuovo testo) — poiché l'art. 7 del citato decreto-legge n. 83 del 1991, non contempla l'efficacia retroattiva della disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito, all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della norma impugnata non comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora — ma con riferimento all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge — sentenza n. 35 del 1991);

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 85 del 1991, n. 149 del 1991 e n. 155 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0799

N. 291

Sentenza 3-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - UU.SS.LL. - Retribuzioni dei dipendenti - Pignoramento - Presunto vincolo di destinazione con conseguente impignorabilità - Questione prospettata in astratto e con riferimento a due interpretazioni contrastanti della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 1146/1988 e 456/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 828, secondo comma; c.p.c., art. 514, n. 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50; legge regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 11 e 34).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 828, comma secondo, del codice civile; 514, n. 5 del codice di procedura civile; 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); 11 e 34

della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua sui ricorsi riuniti proposti da U.S.L. 14 di Capua contro S.r.l. Casa di Cura «Villa Ortensia» ed altri, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella Camera di Consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla USL 14 di Capua contro pignoramenti eseguiti da crediti su somme depositate presso l'istituto di credito esercente il servizio di tesoreria per conto dell'opponente, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sez. distaccata di Capua, con ordinanza del 19 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5 cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, «se interpretati in modo da ritenere che le somme di denaro destinate al pagamento degli stipendi del personale dipendente dell'USL iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente non siano vincolate a specifiche finalità pubbliche e quindi non costituiscano beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, in virtù del contestuale impegno di spesa e/o comunque dell'obbligo pubblicistico di corresponsione delle retribuzioni ai pubblici dipendenti in forza del rapporto di pubblico impiego che li lega all'amministrazione».

Considerato che la questione è sollevata dal giudice *a quo* per il caso che non fosse condivisa l'interpretazione dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale della Campania n. 63 del 1980 da lui preferita, secondo cui gli impegni di spesa delle unità sanitarie locali, iscritte nei rispettivi bilanci di competenza in corso, e in particolare gli impegni riguardanti stipendi e altre spese di funzionamento, configurano un vincolo di destinazione delle somme impegnate qualificandole come beni indisponibili ai sensi dell'art. 828, secondo comma, cod. civ., e quindi impignorabili;

che per giurisprudenza costante di questa Corte è inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata, così da impedire la verifica di rilevanza della questione stessa, in quanto proposta in astratto (sentenze nn. 1146 del 1988, 456 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5, cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali), sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 292

Ordinanza 5-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Enti locali ed istituti di diritto pubblico - Contribuzione per l'assistenza sanitaria - Retribuzione imponibile - Inclusione della indennità integrativa speciale - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 754/1988) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).****(Cost., artt. 3 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di Assistenza per invalidi e anziani e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una controversia tra gli Istituti riuniti di assistenza per invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S. avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali *ex* INADEL sull'indennità integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai propri dipendenti, con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore di Parma, con ordinanza del 1° febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del quale l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la detta indennità, salva la prescrizione quinquennale prevista dal secondo comma della disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice remittente, questa disposizione, sotto specie di norma di interpretazione autentica, contiene in realtà una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia retroattiva, contrasta sia col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perchè impone agli enti locali e agli istituti di diritto pubblico un nuovo onere finanziario gravante anche su esercizi finanziari pregressi, sia con l'art. 101, secondo comma, perchè pregiudica la decisione di cause in corso invadendo le funzioni proprie del potere giudiziario;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988;

che, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1991;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0801

N. 293

Ordinanza 5-18 giugno 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Obbligatorietà dell'udienza preliminare - Controllo sulla scelta del rito operata dal p.m. - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 234 e 256 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 418, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Rifiuto subordinato alla discrezionalità dell'imputato - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 419, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Carbonari Elio, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Spoletini Rosa, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta di rinvio a giudizio di Carbonari Elio, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro della notizia del reato, il ricorso, da parte del pubblico ministero, al giudizio immediato *ex art.* 453 del codice di procedura penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 (R.O. n. 172/91), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale;

che, in particolare, il giudice *a quo* sottopone a censura: a) l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte del pubblico ministero, a differenza di quanto previsto dall'art. 455 per la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, che può essere rigettata dal Giudice per le indagini preliminari; b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;

che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate disposizioni determinano «la dequalificazione dell'udienza preliminare, che cessa in tal modo di essere filtro selettore processuale», ed il suo «intasamento qualitativo e quantitativo», che tra l'altro pregiudica il buon andamento dell'amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici»;

che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 nel procedimento penale a carico di Spoletini Rosa (R.O. n. 193/91);

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma, sollevata con le ordinanze n. 172 e n. 193/91, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta dalle ordinanze che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;

che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n. 234 e n. 256 del 1991;

che le nuove ordinanze non prospettano argomenti o motivi nuovi;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 32

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 giugno 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)

Acque pubbliche e private - Norme vincolanti di prima attuazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - Indicazione di specifici requisiti di qualità delle acque - Disciplina delle aree di salvaguardia e zone di tutela, di rispetto e di protezione delle risorse idriche; dei controlli qualitativi e sanitari sulle acque; dei controlli sugli acquedotti - Affidamento dei controlli stessi ad ispettori nominati dal Ministro della sanità - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche, igiene e sanità, urbanistica, tutela del paesaggio, agricoltura e patrimonio zootecnico ed ittico.

(Decreto del Ministro della sanità 26 maggio 1991).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2563/91 del 27 maggio 1991, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 30 maggio 1991 (rep. n. 16128) autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, recante «Norme tecniche di prima attuazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» nel suo complesso e con particolare riguardo agli artt. 8, primo comma, e 10 del decreto stesso.

FATTO

1. — In attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980 e della delega contenuta nell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, venne emanato il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 15 aprile 1987, n. 183».

Come dice il suo art. 1, il d.P.R. n. 236/1988 «stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche». Infatti il decreto presidenziale, oltre a stabilire specifici requisiti di qualità delle acque (art. 3), fra l'altro disciplina le aree di salvaguardia e le zone di tutela, di rispetto e di protezione delle risorse idriche (artt. 4 e 7), i controlli qualitativi e sanitari sulle acque (artt. 10 e 12), i controlli degli acquedotti (artt. 13 e 14), ecc. Il decreto presidenziale, inoltre, definisce le funzioni, rispettivamente, di competenza statale (art. 8) od invece regionale (art. 9). In particolare fra le competenze statali sono incluse le funzioni concernenti le norme tecniche per la tutela ed il risanamento della qualità delle acque, nonché per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche [art. 8, primo comma, lett. d)], le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto [art. 8, primo comma, lett. e)], le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque [art. 8, primo comma, lett. f)], e le norme tecniche relative ai pozzi d'acqua [art. 8, primo comma, lett. g)]. In base al secondo comma dell'art. 8 spetta al Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente la competenza ad emanare le norme tecniche di cui alla lett. d) del primo comma; mentre per le norme tecniche di cui alla lett. f) è competente il solo Ministro della sanità; e per quella di cui alle lettere c) e g) è competente il Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente. Il terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 236/1988 stabilisce infine che le «norme tecniche di prima attuazione» sono da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La disciplina del d.P.R. n. 236/1988 che si è sin qui richiamata riguarda però, fondamentalmente, le sole regioni ad autonomia ordinaria. Infatti per le regioni ad autonomia speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 20 del decreto presidenziale fa espressamente «salve» le rispettive competenze.

La materia disciplinata dal d.P.R. n. 236/1988 nei suoi vari aspetti, rientra invero nelle competenze (legislative ed amministrative) della provincia autonoma ricorrente. Non solo in quelle di tipo concorrente (art. 9, primo comma, nn. 9 e 10, dello st. T.-A.A.) concernenti la utilizzazione delle acque pubbliche, e l'igiene e sanità. Ma anche in quelle di tipo esclusivo concernenti l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'agricoltura ed il patrimonio zootecnico ed ittico (art. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21 dello st. T.-A.A.).

Era dunque logico ritenere che la disciplina del d.P.R. n. 236/1988 non potesse incidere sulle competenze provinciali relative, in particolare, all'accertamento ed al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sia a tutela della salute pubblica che a difesa delle risorse idriche.

2. — Ciò premesso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, indicato in epigrafe, che risulta dal suo preambolo essere stato emanato ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236/1988.

Tale decreto ministeriale, con i suoi numerosi allegati, detta una disciplina riguardante vari aspetti della materia trattata dal d.P.R. n. 236/1988: dalle attività di controllo sulle acque e sugli acquedotti (artt. 1 e 3), alla emanazione da parte delle unità sanitarie locali dei giudizi di qualità ed idoneità d'uso delle acque (artt. 3 e 4), alla adozione — da parte dei sindaci o dei presidenti delle giunte regionali — di provvedimenti cautelativi contingibili ed urgenti (art. 5), all'adozione da parte delle regioni di norme per gli approvvigionamenti idrici di emergenza (art. 6), ecc.

Ai fini del presente ricorso viene in particolare evidenza la disciplina stabilita degli artt. 8, primo comma, e 10 del decreto ministeriale in questione.

L'art. 8 (che si intitola «Attività di vigilanza») recita al primo comma che: «Fermo restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministero della sanità.

Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite». Al successivo secondo comma l'art. 8 aggiunge poi che per l'applicazione dello stesso decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale.

L'art. 10 del decreto ministeriale, infine, stabilisce che «I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano». Norma, quest'ultima, che dunque sembra equiparare la posizione della provincia autonoma ricorrente a quella delle regioni ad autonomia ordinaria, ed estendere anche ad essa la disciplina del decreto ministeriale in questione (ivi compresa quella, in particolare, relativa alla funzione ispettiva ministeriale).

La surriferita disciplina stabilita dal d.m. 26 marzo 1991, ove ritenuta applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano, è peraltro gravemente lesiva delle sue attribuzioni costituzionali, onde essa si vede costretta, con il presente atto, a sollevare il conflitto per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e successive modificazioni).

Fra le competenze della provincia autonoma di Bolzano che opportunamente l'art. 20 del d.P.R. n. 236/1988 ha voluto dichiarare «fatte salve» rientra certamente anche l'attività di vigilanza sul rispetto della disciplina della qualità delle acque potabili nei suoi vari aspetti, a partire dalla vigilanza sul rispetto dei prescritti requisiti di qualità e sulla effettuazione delle attività di controllo sulle acque, sugli impianti e sugli acquedotti.

Del resto lo stesso d.P.R. n. 236/1988, anche in relazione alle regioni ad autonomia ordinaria, non ha riservato allo Stato le attività di vigilanza e controllo in materia. Infatti l'art. 8 riserva allo Stato solo quelle di indirizzo e coordinamento [art. 8, primo comma, lett. a)], fra cui non potrebbero certo ricomprendersi l'attività di vigilanza e le funzioni ispettive.

C'è di più. Ancora lo stesso d.P.R. n. 236/1988 espressamente riconosce alle regioni ad autonomia ordinaria — che in materia vantano solo competenze concorrenti — l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche [art. 9, primo comma, lett. b)], ed inoltre attribuisce ad esse il potere di individuare le unità sanitarie locali competente ad effettuare i controlli sugli acquedotti, allorché questi ricadono nell'area di competenza di più unità sanitarie o di più servizi e presidi multizonali. Poteri tutti, cioè, collegati alla funzione di vigilanza regionale.

Tanto più certo è, dunque, che solo alla provincia autonoma ricorrente — che in materia ha, come si è visto, non solo competenze di grado concorrente, ma anche esclusivo — spetta di esercitare nel proprio territorio le attività di vigilanza sull'applicazione della disciplina sulla qualità delle acque stabilita dal d.P.R. n. 236/1988, come pure dallo stesso d.m. 26 marzo 1991: ivi compresa, perciò, quella funzione ispettiva di cui tratta l'art. 8 di quest'ultimo decreto ministeriale.

Se, dunque, l'art. 8 del decreto ministeriale in questione si applica anche alla provincia autonoma ricorrente, come sembrerebbe doversi desumere dall'art. 10 dello stesso decreto, e se — di conseguenza — anche nel territorio della provincia possono svolgere l'attività ispettiva gli ispettori nominati dal Ministro della sanità, è chiaro allora che ciò comporta una lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente. Infatti si tratta di una attività che, nel territorio provinciale, è riservata alla provincia stessa, e non allo Stato. Né può essere un semplice decreto ministeriale a derogare validamente all'ordine delle competenze in materia.

Nell'ipotesi, quindi, che la disciplina in questione sia applicabile anche alla provincia autonoma ricorrente, il decreto ministeriale impugnato, specie relativamente agli artt. 8, primo comma, e 10, risulta essere lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia stessa.

2. — Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui alle norme già indicate, anche in relazione agli artt. 8 e 22 del d.P.R. n. 236/1988 ed al principio di legalità.

Si è detto come l'art. 10 del decreto ministeriale impugnato manifesta l'intendimento del Governo di equiparare la provincia autonoma ricorrente alle regioni a statuto ordinario, facendola anch'essa destinataria di ogni prescrizione ed obbligo imposto a queste ultime dallo stesso decreto. Ma ciò appare inconciliabile con la particolare autonomia della provincia ricorrente e con le specifiche competenze (anche di tipo esclusivo) che essa vanta in materia, che infatti il d.P.R. n. 236/1988 aveva inteso salvaguardare con la norma dell'art. 20.

Per ciò stesso, dunque, in virtù di tale inammissibile equiparazione, la complessiva disciplina contenuta nel decreto impugnato è lesiva delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente, e dovranno essere annullate *in parte qua*.

Ma la violazione delle competenze provinciali ad opera del decreto ministeriale impugnato sussiste anche sotto un ulteriore e più radicale profilo. Ci si riferisce al fatto che il decreto in questione è palesemente illegittimo, nel suo complesso, anche perché adottato da una autorità di Governo incompetente ad intervenire in materia. Il decreto ministeriale, cioè, non solo è lesivo delle attribuzioni provinciali perché contiene una disciplina incompatibile con la speciale autonomia spettante in materia alla provincia ricorrente, ma anche (ed ancor prima) perché l'atto statale lesivo è stato emanato da una autorità — il Ministro della sanità — che comunque non è competente a dettare quella disciplina.

Valga il vero. Il decreto ministeriale impugnato afferma di contenere le «norme tecniche di prima attuazione» di cui all'art. 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236/1988. Tali norme tecniche, evidentemente, non possono validamente intervenire al di là dei confini di materia segnati dalle lettere da *d*) a *g*) dal primo comma dell'art. 8 dello stesso decreto presidenziale n. 236, che poi al secondo comma ripartisce le rispettive competenze fra i vari ministri interessati.

Orbene, in primo luogo è evidente che gran parte della disciplina contenuta nel decreto impugnato non ha il carattere di normativa «tecnica»: basti pensare, per esempio, all'art. 5, che disciplina i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza del sindaco o del presidente della giunta regionale (caso singolare di un potere del genere attribuito da un decreto ministeriale anziché dalla legge!); ma si considerino anche — sempre a titolo di esempio — gli artt. 6, 7, 9 e lo stesso art. 8 già esaminato. La disciplina contenuta in questi (ma anche in altri) articoli del decreto ministeriale, nulla ha a che fare con le «norme tecniche» di cui parla il d.P.R. n. 236/1988.

Per questa parte (che è in realtà la maggior parte) il decreto è sfornito di base legale ed il Ministro della sanità era del tutto incompetente ad emanarlo.

La lesione delle attribuzioni provinciali si collega dunque anche alla violazione degli artt. 8 e 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236/1988 e dello stesso principio di legalità degli atti amministrativi.

Ma non basta. Anche a volere ammettere (in denegata ipotesi) che il decreto ministeriale in questione contenga delle norme tecniche, queste — come si è detto — debbono però contenersi nei limiti di oggetto fissati dall'art. 8 del d.P.R. n. 236/1988, che costituiscono anche i limiti delle competenze ministeriali in materia.

Orbene, si potrà tutt'al più ritenere che talune delle norme contenute nel decreto ministeriale in questione (e soprattutto negli allegati) possano essere ricondotte alla previsione di cui alla lett. d) dell'art. 8 del d.P.R. n. 236/1988 (norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, ecc.): per esempio talune delle norme di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in questione. Certamente sono estranee al contenuto del decreto ministeriale le ipotesi di cui alle lettere da e) a g) dell'art. 8.

Ma anche in questo caso il decreto ministeriale impugnato risulta essere stato emanato da una autorità incompetente, e comunque in violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 583/1988.

Quest'ultimo, infatti, stabilisce al secondo comma che la competenza ad emanare le «norme tecniche» di cui alla lett. d) del primo comma spetta al Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente. Invece il decreto ministeriale 26 aprile 1991 è stato emanato dal solo Ministro della sanità senza concerto con il Ministro dell'ambiente.

Ad abundantiam ricordiamo come, in base al secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 236/1988, l'unico caso in cui il Ministro della sanità è competente ad emanare da solo delle norme tecniche è quello della lett. f) del primo comma: cioè «le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque».

Orbene, se non andiamo errati, nel decreto ministeriale in questione non c'è nessuna norma che specificamente riguardi la potabilizzazione delle acque; comunque è sin troppo evidente perché ci si debba soffermare ad illustrarlo il fatto che il decreto ministeriale in questione (come dice del resto il suo titolo) nel suo complesso non riguarda minimamente la potabilizzazione delle acque.

Pertanto la lesione delle attribuzioni provinciali prodotta dal decreto impugnato, anche in relazione a quanto si è detto da ultimo, si collega ancora una volta alla violazione degli artt. 8 e 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236/1988.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la competenza della provincia autonoma di Bolzano, e per l'effetto annullare in parte qua il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991.

Roma, addì 6 giugno 1991

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

91C0780

N. 421

Ordinanza emessa il 31 maggio 1991 dalla Corte dei conti, sezione di controllo, nel procedimento amministrativo tra la Corte dei conti e Ministero del tesoro

Finanza pubblica - Autorizzazione agli enti di gestione delle partecipazioni statali (I.R.I. ed E.N.I.) a fare ricorso, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, per la modernizzazione del Paese nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni sul mercato interno ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie - Assunzione parziale, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato dell'onere degli interessi dei suddetti mutui e obbligazioni e assunzione a totale carico dello Stato dell'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili - Omissione della quantificazione e della indicazione dei mezzi per farvi fronte riguardo all'onere dell'ammortamento della quota capitale per il secondo semestre 1993 e per gli anni successivi - Prospettata violazione del principio costituzionale circa l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge che importi nuove o maggiori spese, senza distinzione fra spese correnti o in conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti - Richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 362 (concernente l'attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione) e alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1958, 30 e 66 del 1959, 16, 31, 36 e 37 del 1961, 1/1966, 47 e 49 del 1967.

(Legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, secondo e terzo comma, e 7, secondo comma).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 23 maggio 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 aprile 1991, n. 126354, concernente variazioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1992 e 1993;

Vista la relazione in data 3 maggio 1991 del consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con la quale si manifestano dubbi sulla legittimità di detto decreto;

Vista l'ordinanza in data 10 maggio 1991, con la quale il presidente della Corte dei conti, essendo necessaria la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha deferito alla sezione di controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato provvedimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo n. 7341 in data 13 maggio 1991, con la quale è stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero del tesoro, gabinetto e alla ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale del bilancio e ispettorato generale di finanza;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore consigliere Rosario Maresca;

Udito il rappresentante della ragioneria generale dello Stato;

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 8 aprile 1991 il Ministero del tesoro ha disposto — ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 7 febbraio 1991, n. 42 — la riduzione, per l'importo di lire 400 miliardi, dello stanziamento del capitolo n. 9001 (fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione di detto Ministero per l'anno finanziario 1991, nonché l'iscrizione della somma di lire 600 miliardi nel capitolo n. 7873 (di nuova istituzione) del medesimo stato di previsione, per il «concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni finanziarie effettuate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali», all'uopo utilizzando la quota di lire 200 miliardi accantonata nel fondo iscritto al capitolo n. 9001 dell'anno 1990. Analoghe variazioni vengono introdotte con lo stesso provvedimento nel bilancio pluriennale per gli anni 1992 e 1993.

La legge 7 febbraio 1991, n. 42, nell'autorizzare (art. 2, primo comma) gli enti di gestione delle partecipazioni statali, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazione, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie, prevede (art. 2, secondo e terzo comma) l'assunzione parziale, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato dell'onere degli interessi dei suddetti mutui e obbligazioni e l'assunzione a totale carico dello Stato dell'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili.

L'onere degli interessi risulta quantificato e provvisto di idonea copertura finanziaria (art. 7, secondo comma); quello dell'ammortamento della quota capitale per il secondo semestre 1993 e per gli anni successivi non è quantificato, né vengono indicati i mezzi per farvi fronte.

È sembrato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti che la legge in esame si discostasse, per quanto riguarda l'obbligo della copertura della spesa nel bilancio pluriennale, dai criteri enunciati nella legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo i quali le leggi pluriennali di spesa in conto capitale debbono quantificare la spesa complessiva e l'onere che grava su ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, fatta salva l'eventuale rimodulazione delle quote annuali con la legge finanziaria.

Ma a parte ciò, la carenza di una qualsiasi copertura dell'onere per l'ammortamento della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni ha dato ingresso nella stessa sede del controllo a dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dubbi che, pur ponendosi direttamente nei confronti dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 42/1991, sembrano coinvolgere, per obiettiva connessione, il secondo comma dello stesso art. 2 nonché l'art. 7, secondo comma, della legge medesima, e risultare, così, rilevanti ai fini del controllo di legittimità.

Per un esame della questione così delineata il consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con relazione in data 3 maggio 1991, ha segnalato il provvedimento al presidente della Corte dei conti, che, con ordinanza in data 10 maggio 1991, ne ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione alla sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna.

Nel corso di questa, il rappresentante della ragioneria generale dello Stato, premesso che il provvedimento in esame dispone il trasferimento di somme dal capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ad un capitolo di nuova istituzione nello stesso stato di previsione per il solo pagamento degli interessi, ha manifestato l'avviso che ogni questione relativa alla copertura finanziaria dell'onere per l'ammortamento della quota capitale risulterebbe estranea all'oggetto del provvedimento in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come riferito in narrativa, è emersa, nel corso dell'esame da parte del competente ufficio di controllo della Corte dei conti del provvedimento di variazioni nel bilancio dello Stato, adottato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, una questione di legittimità costituzionale della legge medesima in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione che è stata rimessa alle valutazioni di questa sezione, legittimata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Corte costituzionale, sentenza 12 novembre 1976, n. 226).

Il rappresentante della ragioneria generale dello Stato nel corso dell'odierna adunanza ha sostenuto che la questione suddetta non è rilevante nel giudizio di legittimità che la Corte dei conti è chiamata a rendere, dal momento che il provvedimento all'esame, in esecuzione delle disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 7 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, dispone il trasferimento di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rendendo spendibile un accantonamento di bilancio ed è, quindi, testimone dell'esistenza, per quanto con esso si provvede, della necessaria copertura finanziaria.

La sezione non condivide questa linea ragionativa che, per un verso, muove da valutazioni insufficienti della portata e delle conseguenze del provvedimento di variazioni nel bilancio dello Stato, con il quale si dà ingresso ad un intervento che è finanziariamente unico; e che, per altro verso, offre un'immagine riduttiva della funzione del controllo che, affidata a magistrati, non può esaurirsi in un mero riscontro formale dell'atto sottoposto al controllo medesimo, ma deve dispiegarsi in tutto l'ambito normativo che quell'intervento prevede, per cogliere, attraverso l'elemento sistematico, il vero senso della legge e lo scopo pratico che questa intende conseguire.

Del resto, la circostanza che il provvedimento del Ministero del tesoro non introduca nel bilancio pluriennale 1991-93 alcuna variazione per i maggiori oneri di ammortamento che — stando al testo normativo — si pongono a carico dello Stato per il 1993 rende di tutta evidenza che per quell'anno l'accantonamento di bilancio non è sufficiente a coprire tutti gli oneri ad esso imputabili.

La legge 7 febbraio 1991, n. 42, inserendosi nel contesto di impegnativi programmi di investimenti da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per un processo di modernizzazione del Paese nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, reca un cospicuo intervento finanziario dello Stato, che intende così concorrere in modo tangibile alla realizzazione di quei programmi. In particolare, l'art. 2, che è il cuore della legge, autorizza l'I.R.I. e l'E.N.I. a reperire notevoli risorse finanziarie attraverso la contrazione di mutui e l'emissione di obbligazioni, i cui oneri di ammortamento sono in gran parte assunti dallo Stato.

Questo intervento finanziario, articolato nel concorso al pagamento degli interessi e nell'ammortamento della quota capitale, disciplinati dalla legge in due distinti commi, è sostanzialmente unitario e finanziariamente indivisibile, atteso che l'ammortamento della quota capitale ed il pagamento degli interessi, che del capitale costituiscono un accessorio, rientrano nell'unica categoria di «oneri di ammortamento», strettamente connessi ed interdipendenti.

L'onere per lo Stato è, dunque, unico, sicché uno solo è il problema della copertura finanziaria, il quale coinvolge tutte le disposizioni che l'onere stesso prevedono.

È palese, quindi, la rilevanza della questione, dato che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni che pongono a carico dello Stato gli oneri dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni in questione farebbe venir meno la possibilità di far luogo all'emanazione del provvedimento all'esame.

Venendo ora alla fondatezza della questione, osserva la sezione che la legge n. 42/1991, mentre fa riferimento, quanto al concorso statale nel pagamento degli interessi, ad apposito accantonamento nel fondo speciale (art. 7, secondo comma), non indica, quanto agli oneri di ammortamento della quota capitale, i mezzi per farvi fronte.

Si verte qui nell'ipotesi di una spesa in conto capitale ripartita in più anni, ad andamento crescente a cominciare dal 1993, come risulta dalla tabella contenuta nella scheda tecnica allegata al disegno di legge (Senato della Repubblica, atto n. 1914) divenuto poi legge n. 42/1991; ora, come esattamente ha fatto notare l'ufficio di controllo, la mancata quantificazione e previsione di copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale del secondo semestre 1993 — anno compreso nel bilancio pluriennale in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame — non appare in armonia con le regole dettate dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, integrativa della legge 5 agosto 1978, n. 468, per l'attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Ma, a parte queste considerazioni che strettamente non attengono alla questione di legittimità costituzionale della legge in esame, su un piano generale va ricordato che l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, posto a tutela della integrità finanziaria dello Stato nella continuità della sua gestione, sancisce l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge che importi nuove o maggiori spese, senza distinzioni fra spese correnti o in conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti.

Consegue che una legge la quale introduca spese pluriennali a quote annuali crescenti, deve — in attuazione del precetto costituzionale sopra ricordato — farsi carico di individuare, nel contesto di un programma finanziario, i mezzi idonei a fronteggiare le quote di ciascun anno, e non con il suo silenzio implicitamente riversare i maggiori oneri, specialmente se finanziariamente rilevanti, sui bilanci futuri che, in una situazione finanziaria di grave deficit, quale l'attuale, non sarebbero in grado, secondo una ragionevole previsione, di sostenerli con le normali entrate.

Nella specie, a fronte di ingenti oneri di ammortamento, costituiti dal pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento sul limite autorizzato di 10.000 miliardi di lire e dal rimborso della quota capitale nei limiti di 7.200 miliardi di lire, la copertura finanziaria, riferita, come risulta testualmente dall'art. 7, secondo comma, al solo onere degli interessi, appare assolutamente insufficiente.

Tanto basta per un giudizio di non manifesta infondatezza — quale è quello che qui si richiede — della questione sollevata.

In proposito la sezione, ricordate le analoghe perplessità manifestate nel corso della discussione del disegno di legge, divenuto poi legge n. 42/1991 (v. Camera deputati, V Commissione permanente, sedute del 14 giugno, 27 settembre e 4 ottobre 1990; 23 gennaio 1991), e richiamati gli orientamenti costantemente seguiti dalla Corte costituzionale nell'interpretazione del precetto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione (sentenze nn. 9/1958; 30 e 66 del 1959; 16, 31, 36 e 37 del 1961), ravvisa sostegno del proprio giudizio nei principi enunciati nella sentenza n. 1/1966 e ribaditi nelle sentenze nn. 47 e 49 del 1967.

Per i suesposti motivi la questione di costituzionalità sopra esaminata è, ad avviso della sezione, rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo e terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Ministro del tesoro e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0781

N. 422

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 giugno 1991) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ricci Mingani Rina

Pensioni - Pensioni di guerra in favore di vedove - Esclusione per difetto del requisito della durata almeno annuale del matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari - Richiamo alle sentenze nn. 587/1988 e 123/1990.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, terzo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 40, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 823469 del registro di segreteria, proposto da Ricci Mingani Rina avverso il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del tesoro di Bologna n. 22056 in data 23 gennaio 1971;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 1990, il relatore nella persona del cons. Vincenzo Lamberti e — non presente, né rappresentata la ricorrente — il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Franco Pacelli;

Esaminati gli atti;

RITENUTO IN FATTO

Ricci Mingani Rina contrasse in Imola il 20 dicembre 1969 matrimonio con Fossi Giacomo, titolare, a decorrere dal 7 giugno 1951, di pensione di guerra della prima categoria della tabella A più assegno di super invalidità di tabella E/F per tubercolosi polmonare bilaterale.

Il 26 novembre 1970 Fossi Giacomo morì in Imola per cuore polmonare cronico, scompenso cardiorespiratorio, sincope cardiaca, nevropatia cronica.

Alla succitata Ricci Mingani Rina, che ne aveva fatto richiesta con due istanze presentate il 4 gennaio 1971, il direttore dell'ufficio provinciale del tesoro di Bologna negò con decreto n. 22056 del 23 gennaio 1971 la pensione indiretta di guerra, motivando che l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, stabiliva che la vedova ha diritto alla pensione di guerra purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui vennero contratte le malattie da cui derivò la morte del militare o del civile, oppure quanto il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Avverso questo provvedimento negativo l'interessata propose a questa Corte il ricorso n. 823469, invocando una più equa valutazione in considerazione del fatto che, al momento della morte del marito, mancavano soltanto pochi giorni al raggiungimento dell'anno di durata del matrimonio.

Di tale ricorso il procuratore generale chiese con conclusioni scritte il rigetto e nell'udienza odierna, nella quale la ricorrente non è comparsa, ha confermato la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la sezione di dover sollevare d'ufficio nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e del corrispondente art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto della vedova alla pensione di guerra alla condizione che il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno.

Reputa, infatti, tale questione, come appresso si dirà, rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata a seguito dei mutamenti intervenuti nella legislazione pensionistica per effetto di due sentenze della Corte costituzionale, l'ultima delle quali è recente.

Nel dichiarare non fondata con la sentenza n. 2 del 23 gennaio 1980 la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, la succitata Corte ricordava «di aver avuto occasione di affermare (sentenza n. 3/1975), in analoga fattispecie concernente l'esclusione del diritto a pensione di reversibilità delle vedove di pensionati statali con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa, che i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati risultano dettati, in via generale, dal legislatore come remora all'ipotesi di matrimoni contratti non per naturale affetto e, quindi, in tal senso sospettabili, sicché le condizioni restrittive volte a garantire, in qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative».

Rilevava, poi, che «la peculiarità della pensione di guerra, che si identifica nella sua funzione risarcitoria e non meramente assistenziale, non è certamente tale da escludere l'operatività, anche in quel campo, delle esigenze di tutela del pubblico erario avvertite a proposito delle pensioni civili, giacché le esigenze stesse riguardano in entrambe le ipotesi la finanza pubblica e sono indipendenti dalla natura dell'istituto giuridico cui si riferiscono».

Senonché la stessa Corte in materia di pensioni civili e militari ha dichiarato con sentenza n. 123 del 16 marzo 1990 l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole «a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni».

Ha osservato al riguardo che l'anzidetta disposizione appariva irrazionale, perché dettata dalla sola esigenza di impedire che il matrimonio venga contratto per scopi fraudolenti (ipotesi patologica ed, in quanto tale, residuale),

mentre trascurava di prendere in considerazione la generalità dei casi e le connotazioni del rapporto coniugale nella società attuale e, cioè, le unioni di persone in età avanzata, che cercano nel matrimonio rimedio alla solitudine individuale, reciproco conforto e sostegno nell'affrontare le quotidiane esigenze.

Ancor prima la Corte medesima aveva, tra l'altro, dichiarato con sentenza n. 587 del 31 maggio 1988 l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole «e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni».

In materia di pensioni civili e militari, dunque, il diritto alla pensione di reversibilità della vedova del pensionato, che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è più soggetto alle condizioni che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni e che il matrimonio sia durato almeno due anni.

Circa la durata dell'unione coniugale, va ricordato che la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 2/1980 aveva sottolineato che il legislatore, prevedendo il termine minimo di un solo anno, aveva sostanzialmente mostrato di essere sensibile ad una esigenza di particolare favore per le pensioni di guerra.

Le vedove dei pensionati di guerra, già trattate con particolare favore anche in considerazione del fatto che i loro mariti non di rado sono incapaci di svolgere qualsiasi attività fisica ed hanno estremo bisogno di conforto e di aiuto, si trovano ormai in condizione peggiore rispetto alle vedove dei pensionati civili e militari.

Questa constatazione insieme con la considerazione che immediatamente seguirà pare che basti a far ritenere non manifestamente infondata la sopraindicata questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, della legge n. 318/1968, e 40, terzo comma, del d.P.R. n. 915/1978 limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto della vedova alla pensione di guerra alla condizione che il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno.

Pur se la pensione di guerra ha funzionato diversa da quella civile, per l'una e per l'altra le norme cautelari relative alla durata del matrimonio sono state stabilite a tutela del pubblico erario e, come ha rilevato la Corte costituzionale, sono indipendenti dalla natura dell'istituto giuridico cui si riferiscono.

Adesso, però, dette norme cautelari emanate per le pensioni civili e militari hanno cessato di avere efficacia, mentre restano operanti quelle dettate per le pensioni di guerra, che impediscono, allo stato attuale, di riconoscere alla ricorrente Ricci Mingani Rina il diritto, che l'Amministrazione del tesoro le ha negato, e rendono, perciò, rilevante l'anzidetta questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio per disparità di trattamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e del corrispondente art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto della vedova alla pensione di guerra alla condizione che il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno;

Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente Ricci Mingani Rina, al procuratore generale presso la Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, camera di consiglio del 6 dicembre 1990.

Il presidente: CROCETTA

Depositata in segreteria il giorno 16 gennaio 1991.

Il segretario: DE SANTIS

N. 423

Ordinanza emessa il 2 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 giugno 1991) dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ricci Danile Maria

Pensioni - Pensioni di guerra in favore di vedove - Esclusione per difetto del requisito della durata almeno annuale del matrimonio - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari - Richiamo alla sentenza n. 123/1990.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 802489 del registro di segreteria, proposto da Danile Maria, vedova di Volpi Vincenzo avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2393031 del 18 novembre 1969;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 2 gennaio 1991, il relatore nella persona del consigliere Francesco Marina, il difensore del ricorrente avv. Domenico Bonaiuti e il p.m. nella persona del vice procuratore generale Giovanni Saviano;

Esaminati gli atti;

PREMESSO IN FATTO

Con decreto n. 2393031 in data 18 novembre 1969 il Ministero del tesoro, in applicazione dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, negava alla signora Danile Maria il trattamento pensionistico di reversibilità quale vedova di Volpi Vincenzo, già titolare di pensione vitalizia di ottava categoria tabella A, rilevando che esso non le competeva in quanto il matrimonio, senza prole, era durato meno di un anno.

Dagli atti risulta che il dante causa Volpi Vincenzo, pensionato di ottava categoria tabella A per infermità bronchiale, sposò l'8 febbraio 1969 la ricorrente Danile Maria e il successivo 29 marzo morì.

Nell'aprile 1969 la Dinile avanzò domanda intesa ad ottenere la reversibilità della pensione di guerra di ottava categoria tabella A, della quale beneficiava il defunto marito, cui seguì il decreto negativo, avverso il quale l'interessata interpose ricorso a questa Corte, in data 18 maggio 1970, sostenendo di avere titolo alla pensione di reversibilità.

Alla pubblica udienza, l'avv. D. Bonaiuti, difensore della parte, ha chiesto: in via principale, l'accoglimento del ricorso in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1990 che, modificando un precedente indirizzo giurisdizionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole «a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni»; in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo costituzionalmente illegittima la disposizione limitativa dell'art. 44, ultimo comma, della legge n. 313/1968 che, per la concessione della pensione alla vedova, richiede che «il matrimonio senza prole, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno».

Il p.g. ha confermato le conclusioni di rigetto del ricorso, non opponendosi alla richiesta della difesa, per il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

RILEVATO IN DIRITTO

In via prelieminare il collegio ritiene di dover affrontare la questione della sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, secondo cui «la vedova ha diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma».

Sulla questione esiste già una pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 2/1980, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detto articolo 44 legge n. 313/1968, sollevata a suo tempo dalla Corte dei conti con ordinanza 3 marzo 1975, sul ricorso proposto da Greco Giovanna ved. Bonomo.

Senonché, con la sentenza n. 123/1990, vi è stata una modificazione, sebbene in materia di pensioni civili e militari, dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale sulla questione della durata del matrimonio senza prole per avere diritto la vedova al trattamento pensionistico.

Pertanto, rilevato che la sentenza costituzionale di accoglimento ha efficacia solo limitatamente alla norma dichiarata illegittima, il collegio osserva che la stessa questione, nuovamente prospettata nell'ambito delle pensioni di guerra, non appare manifestamente infondata.

Invero, mentre con la sentenza n. 123/1990 della Corte costituzionale viene affermato il principio che il trattamento pensionistico spetta alle vedove dei dipendenti civili e militari qualunque sia stata la durata del matrimonio senza prole, viceversa, alle vedove degli invalidi di guerra la pensione viene concessa, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge n. 313/1968, solo se il matrimonio senza prole sia durato non meno di un anno.

Ora tale disparità di trattamento tra le due categorie di vedove (vedove di dipendenti civili e militari dello Stato, vedove di invalidi di guerra) non appare giustificata sul piano dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione) ponendo in essere una discriminazione tra due categorie di vedove, e cioè tra vedove di dipendenti civili e militari dello Stato, per le quali è stata eliminata la disposizione limitativa della durata del matrimonio, e vedove di invalidi di guerra, per le quali esiste tuttora la limitazione della durata del matrimonio senza prole non inferiore ad un anno.

La norma in questione — art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 — appare pertanto di dubbia legittimità costituzionale.

La dedotta questione è inoltre rilevante ai fini del decidere, perché dall'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 44, ultimo comma, della legge n. 313/1968 potrebbe, sussistendo le altre condizioni di legge, derivare l'accoglimento del ricorso, con la concessione alla ricorrente della pensione di reversibilità; infatti non sarebbe più ostativa la circostanza che il matrimonio senza prole sia durato meno di un anno.

Conseguentemente, in presenza dei presupposti di legge (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), la sezione ritiene di investire della questione la Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale di questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, camera di consiglio del giorno 2 gennaio 1991.

Il presidente: TORO

Depositata in segreteria il giorno 12 febbraio 1991.

Il primo dirigente direttore: MASTRECCHIA

91C0783

N. 424

Ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza negli atti preliminari nei confronti di Maritato Giuseppe Antonio

Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 321).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 1595/91 r.g. not. Reato;

RILEVA

1. — Con querela del 7 marzo 1991 la Savaleasing S.p.a., con sede in Torino, rappresentata dal suo procuratore avv. S. Grandinetti, riferiva che non era riuscita a porre in esecuzione il decreto di sequestro dell'autoveicolo targato CS 449082, Iveco, mod. 3510, emesso dal tribunale di Cosenza in data 20 settembre 1990 in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva trovato né l'intestatario del veicolo né il veicolo medesimo.

2. — Con la stessa querela si chiedeva che si procedesse per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. 15 marzo 1927 e che il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo.

3. — Con atto del 16 marzo 1991, il p.m. — ritenendo che nella specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal momento che l'eventuale responsabilità dell'indagato poteva essere accertata per via documentale —

rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art. 368 del c.p.p., comunicando che non intendeva richiedere la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p. perché, a suo avviso, mancava un preciso pericolo di aggravamento di conseguenze connesse al reato, e perché a tutela delle ragioni del creditore era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice civile.

A parere di questo giudice nel caso in esame non si può effettivamente parlare di sequestro probatorio, atteso che l'occultamento del mezzo emerge per *tabulas* dal verbale di vane ricerche redatto dall'ufficiale giudiziario.

Si deve parlare, allora, di sequestro preventivo, ed evidenziare che il p.m. ha manifestato la sua intenzione di non richiedere una tale misura.

Alla stregua degli artt. 321 e 368 del c.p.p., così come autorevolmente interpretati dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza del 9 giugno 1990 in archivio della nuova procedura penale Celt, 1990, 405), questo giudice non ha alcun potere di adottare la misura del sequestro preventivo, posto che il p.m. ha ritenuto di non doverne fare richiesta. L'autorevolezza e la completezza della decisione testè richiamata inducono il giudicante a ritenere corretta l'interpretazione basata prevalentemente sulla lettera della norma, ma a proporre una verifica della costituzionalità della norma medesima, che appare sul piano della tutela della persona offesa del tutto inadeguata.

Nella specie:

a) il privato si è rivolto al giudice civile senza ottenere un risultato favorevole, pur in presenza di un provvedimento di sequestro;

b) lo stesso privato, rivolgendosi al giudice penale, deve poter sperare di ottenere un provvedimento che — per i mezzi più incisivi di cui gode la giustizia penale — sia idoneo a far cessare quella situazione di illiceità (penalmente rilevante), che ha impedito all'apparato della giustizia civile di offrire nel concreto la tutela prevista dalle norme in astratto;

c) in una ipotesi di reato, la cui procedibilità è rimessa alla volontà del privato, il p.m. non può essere arbitro assoluto della richiesta del sequestro preventivo, e cioè di un provvedimento che spesso riesce a far cessare una situazione di illiceità penale e a ristabilire l'ordine violato, senza la necessità di attendere la sanzione che sarà applicata al responsabile.

Occorre consentire che la persona offesa querelante abbia possibilità di formulare una richiesta non solo al p.m., ma anche al giudice, che esercita istituzionalmente una attività di controllo sul p.m. e di garanzia per il cittadino.

Sarebbe ben strana cosa subordinare l'esercizio dell'azione penale alla volontà del privato (richiedendone la querela e consentendo che la remissione della querela imponga al giudice un decreto di archiviazione), e non riconoscere poi a questo privato la possibilità di richiedere al suo giudice (e non solo e non tanto al p.m. che è una parte), che venga adottato un provvedimento che spesso da solo è risolutivo della questione, ed è appagante della esigenza che ha mosso a presentare una querela.

Il mancato riconoscimento di questo potere di richiesta limitata fortemente o addirittura esclude quella tutela di cui si parla nell'art. 24 della Costituzione, vista anche in relazione agli effetti che le misure cautelari sono in grado di offrire.

Da quanto sin qui detto sembra emergere che la questione è rilevante perché verrebbe restituito al giudice il potere giurisdizionale, il cui esercizio, da calibrare volta per volta e sulla base delle circostanze di fatto acquisite, deve tendere a rendere effettiva (e non solo astratta) quella tutela anche penale, che la Costituzione assegna ad ogni cittadino in via immediata e diretta, soprattutto nelle ipotesi di perseguibilità a querela.

P. Q. M.

Propone d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 321 del c.p.p. in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di sequestro preventivo possa essere fatta nei reati perseguibili a querela, anche dalla persona offesa querelante;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica di questo provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 26 aprile 1991

Il giudice delle indagini preliminari: FALCONE

Il collaboratore di cancelleria: DE VUONO

N. 425

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto dalla S.p.a. Arrital cucine contro l'ufficio imposte dirette di Pordenone ed altro.

Contenzioso tributario - Dati e notizie acquisite dalla polizia giudiziaria a seguito di ispezioni bancarie - Utilizzabilità - Limiti - Possibilità di trasmettere all'autorità finanziaria i dati bancari acquisiti prescindendo dalle limitazioni alla deroga del segreto bancario contenute nella legge di delega n. 825/1971 e nell'art. 51-bis del d.P.R. n. 633/1972 che ne costituisce attuazione - Violazione del principio costituzionale per cui il legislatore delegato non può legiferare al di là dei limiti della delegazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla S.p.a. Arrital cucine già S.n.c. di Fontanafredda (Pordenone) avverso accertamento dell'ufficio imposte dirette di Pordenone ed accertamento dell'ufficio I.V.A. di Pordenone;

Letti gli atti;

Sentiti per l'ufficio il dott. Merisi Pierantonio e il dott. Barbolla Leonardo, per la società ricorrente il dott. Vallin Sergio, il rag. Lavina G. Pietro e Gava Giustino;

Udito il relatore Favot rag. Emilio;

RITENUTO IN FATTO

Ad opera della guardia di finanza di Pordenone aveva inizio il 26 gennaio 1988, una verifica fiscale a carico della «Arrital cucine - S.p.a.» (già Arrital cucine di Citron Mario & C. S.n.c.) con sede in Fontanafredda, via Casut n. 55, esercente la produzione ed il commercio di mobili per cucine, al fine di controllare l'esatto adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

I militari eseguivano, contemporaneamente all'accesso nei locali della ditta, un'ispezione nelle abitazioni dei soci amministratori e di alcuni dipendenti, giuste autorizzazioni in data 24 gennaio 1988, rilasciate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone.

In tal modo veniva reperita documentazione ritenuta riconducibile all'attività della società soggetta a verifica.

Constatata l'esistenza di tale documentazione, costituita anche da estratti conto di istituti bancari, libretti di deposito bancario, comunicazioni di acquisto titoli, e simili, veniva autorizzata a disposta, sempre da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone, una indagine bancaria nel corso della quale venivano acquisiti dati ricollegabili alla documentazione rinvenuta nei domicili delle persone sottoposte a perquisizione domiciliare e posta sotto sequestro una cassetta di sicurezza.

L'uso, anche ai fini fiscali, del predetto materiale di origine bancaria veniva autorizzato, con ulteriore provvedimento del sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone, in data 10 novembre 1989. In seguito ad esso è stato redatto precesso verbale di constatazione sottoscritto anche dalla parte, in segno di comunicazione-notifica, in data 28 novembre 1989.

In tale p.v. di constatazione avevano ampio rilievo istruttorio le acquisizioni di dati bancari, ottenuti nell'ambito delle cennate attività di polizia giudiziaria, dei quali era stata autorizzata l'utilizzazione a fini fiscali dalla medesima autorità giudiziaria.

Si procedeva indi alla notifica dei relativi avvisi di accertamento nei confronti della società per I.V.A. ed I.L.O.R.: in data 29 dicembre 1989 (in relazione al solo anno 1984) da parte dell'ufficio I.V.A. e in data 18 dicembre 1989 (per l'anno 1983 e 1984) da parte dell'ufficio imposte dirette.

Gli atti impositivi erano ritualmente opposti con ricorsi depositati rispettivamente in data 23 febbraio 1990 e in data 12 febbraio 1990.

La società ricorrente, già nell'ambito dei ricorsi e, successivamente, subito dopo l'apertura del dibattimento, formulava eccezione di incostituzionalità in relazione agli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973.

OSSERVA

L'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, preliminarmente alle altre questioni, si riporta sostanzialmente ad analoga eccezione sollevata nell'ambito dei ricorsi relativi ai procedimenti nn. 398, 397 e 499, i quali vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione.

La proposta eccezione di incostituzionalità, inoltre, si rivela nella sostanza identica, sia in riferimento a quanto nei ricorsi prospettato, sia in riferimento alla esposizione orale che ne è stata fatta nelle fasi preliminari del dibattimento, pur, in questa sede, con maggiori precisazioni e con maggiore esattezza.

Le disposizioni di legge asseritamente viziate costituzionalmente sono state indicate espressamente anche con riferimento alla disposizione della Costituzione che si assume violata, ai sensi dell'art. 23, lettere a) e b), della legge n. 87/1953.

Il presente giudizio, infine, non è suscettibile di essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale eccepita, dato il pregnante rilievo che avrebbero, ai fini del decidere, le acquisizioni bancarie che si lamentano ottenute tramite l'utilizzo di una normativa non costituzionalmente legittima.

Tutto ciò premesso la commissione valuta la questione di costituzionalità non manifestamente infondata per le seguenti considerazioni.

L'eccezione pone la questione di costituzionalità in riferimento all'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione anche alla previsione di cui all'art. 51-bis dello stesso decreto.

Analogo problema ed analoga impostazione sono poste, e sono comunque da porsi, per l'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 in rapporto alla previsione dell'art. 35 del medesimo decreto.

L'art. 51-bis soprarichiamato, è stato emanato nell'ambito della legge di delega per la riforma tributaria n. 825/1971 ed in stretta aderenza a quanto previsto all'art. 10, punto 12) della legge stessa.

Il punto 12) prevede «... l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti».

Il richiamato art. 51-bis enuncia e realizza, appunto, il generale dettato della legge delega sul piano della norma concreta e positiva.

Si deve comunque concludere che il segreto bancario ha trovato, nell'ambito della riforma tributaria, un suo riconoscimento specifico per quanto concerne i rapporti con l'amministrazione finanziaria e dunque per quanto relativo, su di un piano generale, ad ogni attività ispettiva e di verifica da essa posta in essere.

Il «segreto bancario», nelle più svariate occasioni richiamato quale astratto concetto attinente spesso l'auspicio, o il dover essere, assume pertanto qui valore di norma ed una sua esatta connotazione positiva e sistematica (perché previsto dalla legge di delega).

Le deroghe ad esso, precisate nei concetti dalla legge di delega già indicata, trovano concreta attuazione normativa nell'art. 51-bis del decreto I.V.A. che costituisce, come già detto, l'esercizio concreto, su tale piano, delle attività normative delegate.

Non v'è dubbio che il citato art. 51-bis si ponga in termini di assoluta coerenza rispetto alla legge di delega.

Analogamente è da dirsi per quanto riguarda l'art. 35 del d.P.R. n. 600/1973.

Successivamente all'emanazione del d.P.R. n. 633/1972, è intervenuto il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, che con il proprio art. 7, ha modificato l'art. 63 dello stesso d.P.R. n. 633/1972.

In tale sua rinnovata stesura, il predetto art. 63 prevede che la guardia di finanza cooperi con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento e per la repressione delle violazioni.

Prevede, inoltre, che «Essa, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria».

Sullo stesso piano vanno svolte le considerazioni che riguardano il d.P.R. n. 600/1973 ed il suo art. 33, il quale contiene un'identica previsione in virtù delle modifiche ad esso apportate dal già citato d.P.R. n. 463/1982.

Una valutazione letterale dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 (e così dell'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973) evidenzia come la possibilità di trasmettere i dati e le notizie acquisiti nell'ambito di attività di polizia giudiziaria siano generali e quindi non vincolati a limite alcuno che non sia costituito dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (autorizzazione che ha riguardo all'eventuale opportunità di mantenere integro il segreto istruttorio e che dunque non ha nulla a che vedere con considerazioni di indole tributaria).

Ne discenderebbe che i dati e le notizie bancarie in tale modo ottenute, sarebbero svincolate dai criteri generali posti dalla legge di delega essendo senz'altro e completamente utilizzabili, a prescindere da ogni classificazione di gravità e quindi, in ultima analisi, da ogni limite che deriverebbe un eccesso rispetto ai limiti della delega stessa.

Ciò porrebbe l'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972, nella sua attuale formulazione, in violazione degli artt. 76 e 77 della norma primaria costituzionale, vertendosi appunto nell'ipotesi di eccesso di delega da parte dell'autorità delegata nei confronti di quella delegante.

In altri termini l'attività di ispezione bancaria, rigorosamente limitata dall'art. 51-*bis* del d.P.R. n. 633/1972 in ossequio ad una fondamentale disposizione della legge di delega, sarebbe invece avulsa da ogni limite, che non sia quello già evidenziato dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per quanto concerne l'art. 63 del decreto succitato e le attività da esso previste (ancora una volta va detto che identica considerazione va fatta per l'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973).

È notorio che l'interpretazione della citata normativa avviene nei modi più difformi da parte delle commissioni tributarie, ritenendo alcune che fra i due articoli non esista alcun sostanziale collegamento, sul presupposto che quanto acquisito nell'ambito di una attività di polizia giudiziaria non incontri nessun limite se non quelli connaturati all'essenza di tale attività (con conseguente e totale sganciamento dai principi e dalle limitazioni posti dalla legge di delega sulla riforma tributaria in argomento).

Secondo tale linea interpretativa, la legge di delega non sarebbe suscettibile di condizionare in alcun modo, nel senso predetto, l'attività di polizia giudiziaria nelle sue interconnessioni con l'attività di verifica e di accertamento tributari.

Viene però da considerare che, in tal modo, possono venire acquisiti dall'autorità finanziaria dati e notizie, di tipo anche bancario, senza che di fatto le limitazioni alla deroga del segreto bancario, contenute nella legge di delega e nell'art. 51-*bis* del d.P.R. n. 633/1972, che ne costituisce diretta promanazione, vengano rispettate e trovino quindi concreta applicazione.

Un'altra linea interpretativa considera trasmissibili all'autorità finanziaria solo quei dati e quelle notizie che, pur acquisiti nell'ambito di una attività di polizia giudiziale, non riguardino però notizie bancarie.

Tale tesi non appare tuttavia appagante, perché anzitutto priva di un supporto emeneutico letterale consistente ed inoltre una limitazione siffatta, anche da un punto di vista sistematico, verrebbe ad escludere proprio quel tipo di acquisizioni che, anche sul piano dell'evoluzione storica dei rapporti commerciali, è venuto ad acquistare maggior valenza e sul quale vi è più approfondita attenzione.

La diversità totale delle cennate impostazioni è evidente, così come sono evidenti le conseguenze di ordine pratico che discendono sul piano della prova legittimamente utilizzabile nell'ambito del processo tributario.

È sotto tali profili che la censura di incostituzionalità rivolta agli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, nella loro attuale formulazione, non pare manifestamente infondata.

Tutto ciò, si badi bene, rimanendo sul piano della considerazione del tessuto normativo di tipo puramente fiscale, e senza quindi addentrarsi a considerare i problemi connessi all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai suoi limiti, alla sua specificità, alla sua impugnabilità, alla sua motivazione etc. (cfr., ad es., Cass., sezione terza penale, n. 4413 del 27 novembre 1989, dep. il 26 gennaio 1990).

Tali considerazioni, pur relevantissime, esorbitano infatti dagli stretti limiti del problema affrontato con la presente ordinanza.

Nel caso esaminato pare comunque non condivisibile l'impostazione concettuale che si dà al problema tradizionalmente: quale cioè sia la portata dell'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972 anche nelle sue relazioni con l'art. 51-*bis* del medesimo provvedimento legislativo (e, correlativamente, dell'art. 33 del d.P.R. 600/1973 in relazione all'art. 35).

Una tale impostazione trascura infatti di esaminare se una certa interpretazione di tali articoli li renda compatibili, o meno, con la legge di delega e, dunque, se essi, letti in un certo modo, siano costituzionalmente legittimi o se, invece, le direttive ed i limiti contenuti nella legge di delega siano state disattese e superate in conseguenza di una certa interpretazione che a tali norme si ritenga di dare.

Pare necessario dunque, in ultima analisi, che la Corte si pronunci sull'interpretazione costituzionalmente legittima delle cennate norme, ove una ve ne sia.

Da ultimo va rilevato che è recentemente intervenuto il d.-l. 4 gennaio 1991, n. 2, del 4 gennaio 1991, il quale ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 63 e dell'art. 33, secondo la previsione di cui all'art. 5 di tale provvedimento.

Pur non essendo tale normativa ovviamente applicabile ai fatti per cui è processo, è interessante notare come tale nuova norma estenda l'ammissibilità delle comunicazioni dei dati all'Autorità finanziaria «... anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51-bis» (e dall'art. 35).

Dunque l'innovazione normativa parrebbe ammettere che l'art. 63, come precedentemente formulato (ed il 33 del d.P.R. n. 600/1973), esorbitassero dalla delega e necessitassero quindi di una successiva legittimazione.

Tutto ciò acquista ora un rilevante valore interpretativo costituito da un comportamento a posteriori del legislatore.

È tuttavia possibile che ulteriori problemi si porranno per il fatto che la nuova fonte normativa è un decreto-legge (perciò non ritenuto vincolato dalla legge di delega) che va ad incidere su di un *corpus* costituito da decreti delegati che fanno capo ad un'organica legge di delega.

Non giova ancora sottolineare come i presenti procedimenti riuniti non possano essere definiti senza la soluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata, essendo gran parte del materiale probatorio rappresentato proprio da dati e notizie bancari acquisiti al processo attraverso l'utilizzo degli artt. 63 del d.P.R. n. 633/1972 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, e rivestendo tale materiale di provenienza bancaria assoluto rilievo ai fini del decidere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sospeso il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la richiesta valutazione di costituzionalità;

La notifica dell'ordinanza stessa alle autorità indicate nel già citato art. 23 della legge n. 87/1953 e la sua comunicazione alle autorità nello stesso articolo precisate.

Pordenone, addì 26 gennaio 1991

Il presidente: CHIARADIA

Il relatore: FAVOT

91C0785

N. 426

Ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. e S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti ed altro

Locazione di immobili urbani - Possibilità per il conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale ed evitare così la risoluzione del contratto - Operatività, per costante interpretazione giurisprudenziale, di tale sanatoria solo nel procedimento di convalida di sfratto ex art. 658 del c.p.c. e non anche nell'ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento introdotto con citazione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 499/90 r.g. promossa dalla S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. in persona del legale rappresentante sig.ra Carolina Cravario ved. Luzi elettivamente domiciliata in Torino, via delle Orfane, n. 5 presso lo studio dell'avv. Aldo Pipan che la rappresenta e difende per delega in data 11 gennaio 1990, contro la S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti in persona del curatore rag. Vincenzo Musso elettivamente domiciliato in Torino via Montecuccoli n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabrizio di Majo che lo rappresenta e difende per delega in data 15 marzo 1990, convenuto, e contro Speranza Ennio titolare dell'omonima ditta elettivamente domiciliato in Torino via S. Tommaso n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Matta che lo rappresenta e difende per delega in atti, intervenuto volontario.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 1990 l'immobiliare Cravario citava in giudizio dinanzi al tribunale di Torino il fallimento della S.r.l. Centro arredamenti, esponendo: che in data 6 giugno 1984 essa attrice aveva concesso in locazione alla società «La Cameretta di Gambalunga Massimo S.a.s.» una unità immobiliare sita in Torino, in piazza Statuto n. 24, descritta nella planimetria allegata al contratto prodotto in causa; che la società locataria aveva poi ceduto l'azienda ed i relativi contratti di locazione alla Centro arredamenti S.r.l., dichiarata fallita con sentenza 31 marzo 1989; che la società esponente si era insinuata nel passivo fallimentare, vantando un credito relativo al pagamento dei canoni di locazione dal 1° novembre 1988 al 31 marzo 1989; che peraltro dalla dichiarazione di fallimento in poi, non essendo stato effettuato il recesso a norma dell'art. 80 della l.f., gli obblighi del conduttore facevano capo al fallimento medesimo; che invece nessuna somma era stata versata a titolo di pagamento del canone di locazione, ragion per cui essa attrice vantava nei confronti del fallimento un credito costituito da undici mensilità del canone, pari a L. 5.400.000, dagli oneri accessori non versati e dagli aumenti del canone non ancora applicati.

Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del convenuto, e condannarsi il fallimento all'immediato rilascio dei locali ed al pagamento dei canoni e delle spese accessorie sinora maturati, nonché al pagamento di somme equivalenti, da corrispondersi a titolo di indennizzo fino al momento del rilascio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed al risarcimento degli ulteriori danni, con il favore delle spese e sentenza esecutoria.

Costituitosi in giudizio, il fallimento della S.r.l. Centro arredamenti replicava: che il locatore avrebbe dovuto emettere regolare fattura per ogni canone mensile, precisando inoltre quale sarebbe dovuto essere il canone rivalutato a partire dal luglio 1989; che era onere del locatore, a norma dell'art. 9 della legge n. 392/1978, richiedere al conduttore il pagamento delle spese accessorie, specificandone l'ammontare e consentendo alla controparte di eseguire un controllo sui documenti giustificativi; che pertanto esso convenuto non poteva essere ritenuto inadempiente, fatta eccezione per il mancato pagamento del canone relativo al mese di aprile 1989; che, pertanto, prima della data fissata per la comparizione delle parti, era già stato versato a parte attrice la somma di L. 57.918.260, ricomprensiva dei canoni, relativi al periodo intercorrente tra aprile 1989 e gennaio 1990, e degli interessi legali già maturati (a partire dal mese di febbraio 1990 secondo l'assunto di parte convenuta, il canone era stato regolarmente corrisposto dalla ditta Speranza Emilio, che aveva rilevato l'azienda); e che pertanto era applicabile nella fattispecie la sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978, norma, questa, valevole non solo nei procedimenti speciali di sfratto, ma anche nell'ambito dei giudizi ordinari.

Parte convenuta concludeva chiedendo in via principale, respingersi le domande attrici, dandosi atto che la morosità era stata sanata, previa liquidazione delle spese e concessione di un termine per il pagamento; in via subordinata, rigettarsi le pretese avversarie, ritenendo non grave l'inadempimento del fallimento convenuto; in ogni caso con il favore delle spese.

In corso di causa interveniva volontariamente Speranza Ennio, il quale, richiamate tutte le difese già svolte dal fallimento, formulava conclusioni del tutto analoghe, chiedendo darsi atto comunque del pagamento dei canoni e delle spese accessorie da parte dell'intervenuto per il periodo successivo alla cessione dell'azienda.

Veniva quindi esperita l'istruttoria, nel corso della quale il giudice istruttore respingeva l'istanza, avanzata dal fallimento convenuto, volta ad ottenere la liquidazione delle spese di giudizio a norma dell'art. 55 della legge n. 392/1978.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice limitava le proprie richieste alla declaratoria di risoluzione del contratto, alla condanna al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

All'udienza del 4 aprile 1991 la causa, rimessa al collegio, veniva trattenuta a decisione.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, per quanto attiene allo svolgimento del processo, il tribunale ritiene di dover sollevare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 55 della citata legge n. 392/1978, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione — sollevata, sia pure in via subordinata, dal fallimento convenuto e dal terzo intervenuto in causa — è rilevante ai fini della decisione.

Ed invero, posto che solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il fallimento della Centro arredamenti S.r.l. ha provveduto al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori conseguenti alla locazione

(spese, quest'ultime, corrisposte in corso di giudizio, prima della rimessione della causa al collegio), è di indubbia rilevanza stabilire se nella fattispecie sia applicabile l'art. 55 della legge 7 luglio 1978, n. 392, che sancisce la possibilità per il conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale, così escludendo la risoluzione del contratto, ovvero non sia invece richiamabile il principio generale, sancito dall'art. 1453, ultimo comma del c.c., secondo cui, dopo la proposizione della domanda di risoluzione, è preclusa all'inadempiente la possibilità di un adempimento successivo.

È quindi evidente che dalla risoluzione della questione di diritto anzidetta dipende l'accoglimento o meno della domanda attrice diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto (cioè ovviamente sul presupposto di un accertamento positivo — riscontrabile nella fattispecie — in ordine all'esigenza della morosità).

La questione, così come prospettata dalle parti, è inoltre non manifestamente infondata in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Occorre a questo punto riassumere brevemente le posizioni, emerse in corso di causa, con riferimento all'interpretazione della norma.

A questo proposito la suprema corte si è pronunciata, statuendo che la particolare sanatoria della morosità nel pagamento del canone di locazione, stabilita dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, trova applicazione soltanto nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 del c.p.c. e non pure qualora sia introdotto con citazione un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso non è consentito al conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 del c.c. (cfr. cass. sez. III, 5 luglio 1985, n. 4057 e cass. sez. III, 23 ottobre 1989, n. 4292).

Pertanto, tale orientamento non è condiviso da parte della dottrina e da talune pronunzie giurisprudenziali di merito.

Si è infatti osservato che manca qualsiasi riferimento nella lettera della legge per agganciare l'istituto esclusivamente al procedimento di convalida di sfratto per morosità, contrariamente a quanto statuito dalla normativa precedente, in particolare dall'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, che prevedeva la possibilità di concedere il termine di garanzia per purgare la mora solo nel provvedimento che disponeva il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso abitazione (provvedimento, questo, individuato dalla giurisprudenza esclusivamente nell'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 655 del c.p.c. a seguito di opposizione alla convalida di sfratto per morosità).

Parimenti, secondo tale indirizzo interpretativo, non vi sarebbero ostacoli di natura sistematica all'applicazione dell'art. 55 anche nei giudizi di risoluzione instaurati nelle forme ordinarie, trattandosi di norma, di portata generale, ricompresa nel capo della legge relativo alle disposizioni processuali (tant'è che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, non si ravviserebbero preclusioni di alcun genere nell'applicazione della norma anche alle locazioni ad uso non abitativo, come per l'appunto quella per cui è causa).

Ed ancora, si è rilevato il carattere prettamente «sostanziale» e non «processuale» dell'art. 55 della legge citata, con riferimento specifico all'ultimo comma, contenente la previsione espressa della esclusione della risoluzione per l'intervenuta sanatoria della morosità, di talché sarebbe ravvisabile nell'istituto in questione una normativa di carattere speciale, costituente deroga al principio generale di cui all'art. 1453, terzo comma del c.c.

Orbene, nonostante tali rilievi, ad avviso di questo tribunale, deve essere condiviso l'orientamento espresso dalla suprema corte, in quanto la particolare procedura, prevista dalla norma, fa implicito riferimento ad un giudice monocratico, non consentendo la sua applicazione, quanto meno, nel caso di instaurazione del giudizio, secondo le forme ordinarie, di fronte ad una autorità giudiziaria di diversa natura.

Avuto riguardo alla dizione letterale della norma che contiene esclusivi riferimenti al «giudice» si deve assumere che il giudice, innanzi al quale viene svolta la particolare procedura, debba essere munito del potere di decidere la causa, così escludendosi l'istruttore, cui è demandata solo una attività di natura preparatoria.

Del resto, la disposizione giuridica in oggetto prevede espressamente, tra i compiti riservati, in tale sede, all'organo giudiziario adito, quello relativo alla liquidazione delle spese processuali, incombente, quest'ultimo, certamente precluso al giudice istruttore.

Né peraltro — contrariamente a quanto sostiene il legale di parte convenuta — il meccanismo procedurale, introdotto dalla norma, pare conciliabile con le diverse fasi che contraddistinguono un procedimento instaurato, secondo il rito ordinario, dinanzi ad un organo giurisdizionale di natura collegiale.

Se, da un lato, nulla vieta che ove si parla di «giudice» si possa intendere, non solo il pretore o il conciliatore, ma anche il collegio dall'altro necessariamente si deve ritenere che la prima udienza — in coincidenza della quale la norma prevede il termine ultimo per sanare la morosità, fatta salva la facoltà inerente alla concessione del c.d. termine

di grazia — sia quella fissata davanti al collegio e non quella, prima in assoluto, tenutasi dinanzi al giudice istruttore (ovviamente, per consentire lo svolgimento della procedura, il Tribunale dovrebbe dapprima liquidare, con ordinanza, le spese processuali e fissare quindi una nuova udienza avanti a sé per l'accertamento dell'avvenuta sanatoria e l'assunzione della causa a sentenza).

Tutto ciò, se pur astrattamente prospettabile, non pare consono allo spirito della legge.

L'istituto in questione, se da un lato è improntato ad un particolare *favor conductoris*, determinato da ragioni di ordine sociale, dall'altro è inevitabilmente connesso ad esigenze di celerità estrinseche dal legislatore tramite la previsione di preclusioni temporali dirette a coordinare e armonizzare gli interessi contrapposti, riconducibili in capo a ciascuna delle parti del rapporto processuale.

Ora, se effettivamente il legislatore avesse preso in considerazione l'applicazione della procedura della sanatoria della morosità nei giudizi ordinari di risoluzione instaurati avanti al tribunale, non si comprende come mai non abbia riservato al giudice istruttore le competenze relative all'attuazione dell'art. 55 della legge citata (cioè tanto più ove si consideri che già in altre ipotesi il giudice istruttore ha il potere di definire il processo - c.f.r. art. 306, terzo comma, e 307 ultimo comma, del c.p.p.).

Indubbiamente solo una statuizione di tal genere avrebbe consentito la realizzazione delle finalità ricollegabili all'istituto, mentre è evidente che un differimento delle preclusioni processuali sino alla rimessione della causa al collegio comporterebbe uno «sbilanciamento» fra le parti o, quanto meno, delle incongruenze connesse all'inevitabile protrarsi del termine previsto dalla legge per la sanatoria (per di più ulteriormente prorogabile con la concessione del termine di grazia), con la conseguenza che, in ipotesi, potrebbe essere frustrata la giusta aspettativa del locatore di ottenere la risoluzione giudiziale del contratto.

Né a tali argomenti vale controbattere che basterebbero degli accorgimenti pratici — quale ad es. la fissazione dell'udienza collegiale a breve termine — non potendosi certo demandare la tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, sottesi alle posizioni soggettive delle parti, all'iniziativa dei singoli.

Ma tale interpretazione, se pur in ipotesi conforme all'intento del legislatore comporta una inevitabile disparità di trattamento tra conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare l'azione risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di grazia e conduttori morosi ai quali ciò non è consentito, in presenza di giudizi parimenti solutori del rapporto (cfr. sent. Pret. Bergamo del 24 giugno 1987, n. 225).

Trattasi di discriminazione tra casi sostanzialmente identici, in ordine alla quale non è ravvisabile alcuna giustificazione.

Inoltre la diversità di trattamento deriverebbe esclusivamente dall'iniziativa di una delle parti, vale a dire il locatore, a seconda che quest'ultimo scelga un tipo di giudizio o un altro (il che non è certamente corrispondente a criteri di ragionevolezza ed equità).

Per il complesso di considerazioni fin qui esposte, si ritiene pertanto doveroso sollevare la questione, relativa all'incostituzionalità della norma, così come comunemente interpretata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della III sezione civile del tribunale, il 4 aprile 1991.

Il presidente: CANNATA

N. 427

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. ed altro e Ghigi Romualdo ed altri*

Sanità pubblica - Contributi di malattia dei liberi professionisti - Calcolo in base al reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. - Mancata previsione del calcolo in base al reddito netto - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 167/1986 e 431/1987.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che con ricorso depositato il 29 maggio 1989 l'I.N.P.S. propose appello avverso la sentenza 3 febbraio 1989, con la quale il pretore di Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta da numerosi liberi professionisti (avvocati e procuratori legali) operanti nell'ambito della provincia di Ravenna, aveva, fra l'altro, ritenuto che il reddito da assumere quale base per il calcolo della misura del contributo di malattia di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, è il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. al netto di tutti gli oneri deducibili, conseguentemente condannando l'I.N.P.S. a rimborsare ai ricorrenti le differenze fra i contributi versati e quelli dovuti;

Rilevato che in data 16 dicembre 1989 il Ministero del tesoro si costituì in giudizio, a mezzo dell'avvocatura dello Stato, proponendo a sua volta appello incidentale;

Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nello stabilire che le quote di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 «si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 31 della medesima legge come modificato dalle precedenti disposizioni e dell'imponibile effettivo», non ha inciso sulla determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel presente giudizio dall'avvocatura dello Stato e dalla difesa dell'I.N.P.S., con tale disposizione si è inteso soltanto adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 1987, n. 431, dichiarativa della illegittimità della normativa in esame nella parte in cui imponeva ai lavoratori autonomi un contributo minimale a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, come rivela l'espressione «imponibile effettivo» usato dal legislatore, che, se avesse inteso, come ritenuto dal pretore, stabilire il principio che il contributo di malattia va calcolato sul reddito netto avrebbe potuto (e dovuto, non potendo ignorare né la prassi applicativa dell'I.N.P.S. né le relative contestazioni) farne ben più chiara menzione, usando espressioni come «reddito effettivo al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.P.E.F.» o altra equivalente;

Ritenuto che, di conseguenza, la base per il calcolo del contributo di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi del disposto dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con la sola precisazione che va escluso, in conformità alla decisione della Corte costituzionale, ogni «imponibile contributivo presunto»;

Ritenuto che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo al «reddito complessivo ai fini dell'I.R.P.E.F.» faccia riferimento, al contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne le deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento che le somme dedotte (in sede I.R.P.E.F.) dal reddito a titolo di oneri deducibili fanno comunque parte del reddito complessivamente prodotto e appunto per questo possono essere sottratte, mentre, se avesse inteso riferirsi al reddito netto I.R.P.E.F., il legislatore avrebbe quanto meno omissso l'aggettivo «complessivo» e parlato solo di «reddito ai fini I.R.P.E.F.»;

Ritenuto che tale interpretazione è confermata dal fatto che per i lavoratori dipendenti il contributo di malattia, trattenuto dal datore di lavoro e da questi corrisposto direttamente (c.d. «trattenuta alla fonte») è calcolato sul reddito complessivo lordo (va precisato che tale osservazione viene qui svolta solo ad ulteriore dimostrazione dell'esattezza dell'interpretazione sopra indicata e non per proporre questioni di legittimità del trattamento riguardante i lavoratori dipendenti, che potrebbero caso mai essere proposte, solo lì avendo rilievo ai fini decisionali, in una controversia che li concernesse);

Ritenuto che la disposizione in questione così interpretata (anche nella prassi applicativa dell'I.N.P.S.) e, ad avviso del tribunale, che ritiene di non potere fare propria l'opposta soluzione cui è pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore, non altrimenti interpretabile si appalesa in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacità contributiva e prelievo fiscale (in particolare l'art. 53 della Costituzione), che, pur dovendosi escludere la natura specificamente tributaria del contributo, in conformità all'insegnamento della Corte costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., il legislatore ha comunque assunto a giustificazione e misura del dovere del singolo di contribuire alla spesa sanitaria la capacità contributiva dello stesso, come indicato anche nella decisione di primo grado;

Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio di logica e razionalità attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacità di concorrere alle spese pubbliche;

Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer possa ove sia ritenuto confermativo della predetta disposizione, dell'art. 10, sesto comma, dell'11 marzo 1988, n. 67;

Ritenuto che tale questione, concernente esclusivamente la legittimità costituzionale della disposizione individuatrice della base di calcolo per la determinazione della misura del contributo di malattia, è rimasta estranea alle precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia (1º luglio 1986, n. 167, e 28 ottobre 1987, n. 431);

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini della decisione della presente controversia;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacità contributiva e, in particolare, all'art. 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che copia della presente ordinanza venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale.

Ravenna, addì 16 maggio 1991

Il presidente: AGNOLI

Il collaboratore di cancelleria: PIRACCINI

91C0787

N. 428

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dalla corte d'appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra regione autonoma della Sardegna e Passino Giuseppe

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea di terreni boschivi o montani per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestali - Determinazione dell'indennità di occupazione, in caso di mancato accordo, mediante arbitrato necessario - Incidenza sul diritto ad agire in giudizio davanti agli organi giudiziari ordinari, attesa la necessità dell'arbitrato.

(R.D.-L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 102).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello iscritta al n. 221 reg. gen. degli affari contenziosi civili per l'anno 1989, promossa da: regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente in carica della giunta regionale, domiciliata elettivamente in Cagliari, viale Trento, 69, ufficio legale della regione, presso i proc.

avv. ti Graziano Campus e proc. Renato Ferinu che la rappresenta per procura speciale, a margine dell'atto d'appello, autorizzata al giudizio con deliberazione 24/18 della giunta regionale in data 31 maggio 1989, appellante, contro Passino avv. Giuseppe, residente in Sassari, in giudizio di persona e sostituito dal proc. avv. Mariano Delogu, presso il quale, nello studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 28, è elettivamente domiciliato, appellato.

All'udienza collegiale dell'8 febbraio 1991 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti conclusioni.

Nell'interesse dell'appellante, la Corte, respinta ogni contraria istanza, voglia:

in via principale, dichiarare nullo il lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, del c.p.c.;

in subordine, dichiarare nullo il lodo ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c., confermando nel merito la legittimità e congruità dell'indennizzo così come attualmente corrisposto, pari a L. 819.000 annue;

in ulteriore subordine, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale come dedotta;

con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Nell'interesse dell'appellato, la Corte, disattesa ogni avversa pretesa, voglia:

1) dichiarare la propria incompetenza per ragione di valore a conoscere della controversia;

2) in subordine, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta;

3) in ulteriore subordine, determinare l'indennità per cui è causa ai sensi di legge;

4) in ulteriore subordine ed in via istruttoria, disporre ispezione di località per accertare la quasi totale mancanza di opere di rimboschimento ed il degrado del fondo, dovuto alla invasione della macchia mediterranea infestante a causa della mancata coltura;

5) con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La regione autonoma della Sardegna, con citazione notificata il 24 aprile 1989 nei confronti dell'avv. Giuseppe Passino, ha impugnato il lodo arbitrale 4 febbraio 1989, reso esecutivo dal pretore di Sassari con decreto n. 860/1989 in data 23 febbraio 1989, notificatole il 31 marzo 1989.

Assume:

che il lodo è stato emesso, ai sensi degli artt. 21 e 50 del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, con determinazione dell'indennità dovuta dall'amministrazione regionale per l'occupazione temporanea del terreno montano, pari a 70 ettari di proprietà del Passino, posto nel comune di Villanova Monteleone, località Topoi, in catasto al f. 83, mapp. 14/P;

che detta occupazione è finalizzata all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e l'indennizzo, nella specie, è stato concordato tra le parti con atto di sottomissione e liquidazione in data 1° maggio 1979, alla quale risale anche l'occupazione, e maggiorata poi dal 1986 a L. 819.000 annue;

che l'art. 50, secondo comma, del citato r.d.-l. n. 3267/1923 prevede un'ipotesi di arbitrato obbligatorio per la liquidazione dell'indennità, nei modi previsti dall'art. 21 della stessa legge, solo in caso di mancato accordo;

che, pertanto, non sussistendo il presupposto per l'instaurazione del giudizio arbitrale, la sentenza che lo ha definito è nulla ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, del c.p.c.;

che, comunque, la nullità sussiste anche sotto altro profilo, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c.; giacché gli arbitri nello stabilire la misura dell'indennità non hanno osservato quanto disposto dall'art. 50, primo comma, del citato r.d.-l. n. 3267/1923, cioè, che occorre tener conto unicamente del reddito netto del terreno all'epoca dell'inizio dei lavori, mentre nella specie, la valutazione «è stata invece compiuta assumendo quale base per il calcolo gli eventuali redditi comprensivi di eventuali benefici e contribuzioni erogabili da organismi pubblici, ricavabili da un'azienda tipo dedita all'allevamento del bestiame, parametro del tutto estraneo al menzionato art. 50»;

che, infine, non sussistendo detti vizi, la Corte non potrebbe esimersi dal rilevare il contrasto degli artt. 50 e 21 del citato r.d.-l. 3267/1923, in quanto prevedono un arbitrato necessario, con gli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione.

Chiede, pertanto, che accertata la nullità della sentenza arbitrale, la Corte dichiari la legittimità e congruità dell'indennizzo, allo stato, corrisponde annualmente a L. 819.000, e, subordinatamente, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in correlazione al dedotto vizio di illegittimità degli artt. 50 e 21 citati.

L'avv. Passino eccepisce preliminarmente, l'incompetenza di questa Corte, per ragione di valore ai sensi del combinato degli artt. 12 ed 828 del c.p.c., a conoscere dell'impugnazione, giacché, in quanto il periodo di occupazione è indeterminato deve prendersi per base l'indennità annua, già fissata in L. 700.000; aumentata dal 1987 a L. 819.000 e dagli arbitri a L. 3.563.000; per cui la causa sarebbe stata di competenza del pretore e, quindi, competente a conoscere del gravame è il tribunale di Sassari.

L'eccezione di incompetenza di questa corte dev'essere respinta.

Il rapporto dedotto in giudizio non può essere valutato, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore in base a quanto dispone il capoverso dell'art. 12 del c.p.c., giacché non si controverte sull'adempimento della obbligazione del contratto o sulla continuazione di un rapporto di locazione, ma, trattandosi di controversia sulla determinazione del diritto del concedente, analogamente a quanto disposto per i diritti del proprietario nel rapporto di enfiteusi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del c.p.c. che, a sua volta, richiama il disposto del precedente capoverso dello stesso articolo e, quindi, analogamente alle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando per dieci il canone annuo di cui il Passino contesta la misura (Cass. 28 aprile 1967, n. 788), giacché correlativo ad occupazione temporanea.

Ne deriva, pertanto, la competenza di questa corte a conoscere sull'impugnazione del lodo non può essere messa in dubbio.

Sempre in via preliminare deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità degli artt. 21 e 50 del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, poiché, ove questa sussistesse, comporterebbe l'originaria carenza di un potere giurisdizionale negli arbitri i quali avrebbero deciso il lodo senza esserne investiti per cui questa corte, dopo l'esaurimento della fase residuale, non potrebbe conoscere del merito della controversia (Cass. 8 gennaio 1983, n. 66) e da ciò deriva la rilevanza che la questione costituzionale acquista nel presente giudizio, ai fini della decisione della controversia.

La Corte costituzionale, in correlazione al principio secondo il quale l'arbitrato è costituzionalmente legittimo nella misura in cui la sua utilizzazione sia la conseguenza di una scelta autonoma delle parti, ha ribadito (Corte costituzionale 4-14 luglio 1977, n. 127), che la rilevanza costituzionale del diritto di agire in giudizio implica che tale diritto deve potersi esercitare davanti agli organi giudiziari ordinari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Ciò perché il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, fuori dei casi previsti dall'art. 103, deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari.

Pur non escludendo che, rispetto ad una o più controversie determinate o determinabili, i soggetti possono esercitare un potere di disposizione strettamente collegato al potere di azione, convenendo con la controparte di deferire una o più questioni al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale, una norma avente forza di legge che imponga, per una o determinate controversie, l'arbitrato necessario deve ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 24 e 102 della Costituzione.

Nella specie, l'art. 21 r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed il successivo art. 50, nei limiti, sono norme di legge (non regolamentari, che avrebbero potuto essere disapplicate ex art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) che solo la Corte costituzionale può dichiarare viziare di illegittimità costituzionale.

Pertanto l'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e l'art. 50, secondo comma, del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), nei limiti in cui, per la determinazione delle indennità di cui agli artt. 50 e 51 della stessa legge, in caso di mancato accordo, impongono il ricorso dell'arbitrato necessario, si appalesano in contrasto con i citati articoli della Costituzione ed il relativo accertamento si pone come questione pregiudiziale alla decisione della presente controversia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, in relazione al combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Cagliari, addì 8 febbraio 1991

Il presidente: ANDRIA

Il cancelliere: MELIS

91C0788

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi di MONTUMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Naldi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre,

◇ TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Cotti, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 3
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ MACERATA

Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ PESARO

LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOTASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Milite, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

◇ ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ RAGUSA

Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ TRAPANI

Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegni Vega
Via Marradi, 207/A
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTMILUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENEZIA

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELF & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	315.000	- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	170.000	- semestrale	L.	95.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	56.000	- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	40.000	- semestrale	L.	330.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	175.000	- annuale	L.	800.000
- semestrale	L.	95.000	Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			- annuale	L.	530.000
- annuale	L.	56.000			
- semestrale	L.	40.000			

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 5 0 9 1 *

L. 6.000